

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DE-
CRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 197, DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 17 APRILE 2019, RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI
DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA
2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE.**

TABELLA DI CONCORDANZA

<p><u>DIRETTIVA (UE) 2019/883</u> del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce</p>	<p>DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE</p>	<p align="center">PROPOSTA DI MODIFICA Legenda: In rosso le modifiche apportate al testo vigente In barrato le parole soppresse</p>
	<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, quinto comma e 117 della Costituzione;</p>	
	<p>Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;</p>	
	<p>Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;</p>	
	<p>Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;</p>	
	<p>Vista la direttiva (UE) 2018/851, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;</p>	
	<p>Visti il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare la Parte II recante il recepimento direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati</p>	

DIRETTIVA (UE) 2019/883 del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce	DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE	PROPOSTA DI MODIFICA Legenda: In rosso le modifiche apportate al testo vigente In barrato le parole soppresse
	piani e programmi sull'ambiente;	
	Vista la direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE;	
	Visto il regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti;	
VISTA la Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL), come modificata dal relativo Protocollo del 1978, ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, e, per quanto riguarda il Protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438;	Vista la Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL), come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione europea alla data del 27 novembre 2000, ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662 e, per quanto riguarda il Protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438;	
	Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico;	
	Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, n. 18;	
	Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale;	
	Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;	

DIRETTIVA (UE) 2019/883 del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce	DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE	PROPOSTA DI MODIFICA Legenda: In rosso le modifiche apportate al testo vigente In barrato le parole soppresse
	Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;	
	Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021;	
	Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del;	
	Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;	
	Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;	
	Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro della salute, il Ministro della difesa e il Ministro dell'interno;	
	EMANA il seguente decreto legislativo:	
	TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo 1 Oggetto	ART. 1 <i>(Obiettivi)</i>	
La presente direttiva ha l'obiettivo di proteggere l'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio dell'Unione e di garantire nel contempo il buon funzionamento del traffico marittimo migliorando la disponibilità e l'uso di adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti e il conferimento degli stessi presso tali impianti.	1. Il presente decreto ha l'obiettivo di proteggere l'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di garantire il buon funzionamento del traffico marittimo migliorando la disponibilità e l'uso di adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti e il conferimento dei rifiuti stessi presso tali impianti.	

DIRETTIVA (UE) 2019/883 del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce	DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE	PROPOSTA DI MODIFICA Legenda: In rosso le modifiche apportate al testo vigente In barrato le parole soppresse
Articolo 2 Definizioni	ART. 2 <i>(Definizioni)</i>	
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:	1. Ai fini del presente decreto, si intende per:	
1) «nave»: un'imbarcazione di qualsiasi tipo che opera nell'ambiente marino, compresi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti;	a) «nave»: un'imbarcazione di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti;	
2) «convenzione MARPOL»: la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, nella versione aggiornata;	b) «convenzione MARPOL»: la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662 e, per quanto riguarda il Protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438;	
3) «rifiuti delle navi»: tutti i rifiuti, compresi i residui del carico, prodotti durante le operazioni di servizio di una nave o durante le operazioni di carico, scarico e pulizia, e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, II, IV, V e VI della convenzione MARPOL, nonché i rifiuti accidentalmente pescati;	c) «rifiuti delle navi»: tutti i rifiuti, compresi i residui del carico, le acque di sentina e le acque reflue prodotti durante le operazioni di servizio o durante le operazioni di carico, scarico e pulizia, e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, II, IV, V e VI della convenzione MARPOL nonché i rifiuti accidentalmente pescati;	c) «rifiuti delle navi»: tutti i rifiuti, compresi i residui del carico, le acque di sentina, e le acque reflue e i sedimenti prodotti durante le operazioni di servizio o durante le operazioni di carico, scarico e pulizia, e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, II, IV, V e VI della convenzione MARPOL nonché i rifiuti accidentalmente pescati;
4) «rifiuti accidentalmente pescati»: rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca;	d) «rifiuti accidentalmente pescati»: rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca;	
5) «residui del carico»: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo, che rimangono sul ponte, nella stiva o nelle cisterne dopo le operazioni di carico e scarico, comprese le eccedenze di carico e scarico e le fuoriuscite, siano essi umidi, secchi o trascinati dalle acque di lavaggio, a eccezione delle polveri del carico che rimangono sul ponte dopo che questo è stato spazzato o della polvere sulle superfici esterne della nave;	e) «residui del carico»: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo che rimangono sul ponte, nella stiva o in cisterne, dopo le operazioni di carico e scarico, comprese le eccedenze di carico e scarico e le fuoriuscite, siano essi umidi, secchi o trascinati dalle acque di lavaggio, ivi comprese le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui. Fanno eccezione le polveri del carico che rimangono sul ponte dopo che questo è stato spazzato o la polvere presente sulle superfici esterne della nave;	
6) «impianto portuale di raccolta»: qualsiasi	f) «impianto portuale di raccolta» o «impianti portuali di raccolta»:	

DIRETTIVA (UE) 2019/883 del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce	DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE	PROPOSTA DI MODIFICA Legenda: In rosso le modifiche apportate al testo vigente In barrato le parole soppresse
struttura fissa, galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi;	qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi;	
7) «peschereccio»: qualsiasi nave equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura di pesce o di altre risorse marine viventi;	g)«peschereccio»: qualsiasi nave equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;	
8) «imbarcazione da diporto»: una nave di qualsiasi "tipo, con scafo di lunghezza pari o superiore a 2,5 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione, destinata all'utilizzo per finalità sportive o ricreative e non impegnata in attività commerciali;	h)«imbarcazione da diporto»: i natanti con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 ed i 10 metri, le unità navali, con scafo di lunghezza compresa tra i 10 ed i 24 metri e le navi da diporto con scafo di lunghezza superiore ai 24 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione, destinati all'utilizzo sportivo o ricreativo e non impegnati in attività commerciali;	
9) «porto»: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l'attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio all'interno della giurisdizione del porto;	i)«porto»: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l'attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio all'interno della giurisdizione del porto;	
	l) «Autorità competente» o «Autorità competenti»: l'Autorità di Sistema Portuale, ove istituita, o l'Autorità marittima di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della legge 28 gennaio 1994, n.84;	
10) «sufficiente capacità di stoccaggio»: lo spazio necessario a stoccare i rifiuti a bordo dal momento della partenza fino al successivo porto di scalo, compresi i rifiuti che saranno presumibilmente prodotti nel corso del viaggio;	m) «sufficiente capacità di stoccaggio»: lo spazio necessario a stoccare i rifiuti a bordo dal momento della partenza fino al successivo porto di scalo, compresi i rifiuti che saranno presumibilmente prodotti nel corso del viaggio;	m) «sufficiente capacità di stoccaggio»: lo spazio necessario a stoccare i rifiuti a bordo dal momento della partenza fino al successivo porto di scalo, compresi i rifiuti che saranno presumibilmente prodotti nel corso del viaggio, sulla base del metodo di calcolo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/89 della Commissione del 21 gennaio 2022;
11) «traffico di linea»: traffico effettuato in base a una lista pubblicata o pianificata di orari di partenza e di arrivo tra porti specificati o in occasione di traversate ricorrenti, secondo un orario riconosciuto;	n) «traffico di linea»: traffico effettuato in base a una lista pubblicata o pianificata di orari di partenza e di arrivo tra porti specificati o in occasione di traversate ricorrenti, secondo un orario riconosciuto dalla Autorità competente di cui alla lettera l);	
12) «scali regolari»: viaggi ripetuti dalla stessa nave secondo uno schema costante tra porti individuati o una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi;	o) «scali regolari»: viaggi ripetuti dalla stessa nave secondo uno schema costante tra porti individuati o una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi;	

DIRETTIVA (UE) 2019/883 del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce	DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE	PROPOSTA DI MODIFICA Legenda: In rosso le modifiche apportate al testo vigente In barrato le parole soppresse
13) «scali frequenti»: scali effettuati da una nave nello stesso porto, che si verificano almeno una volta ogni due settimane;	p)«scali frequenti»: scali effettuati da una nave nello stesso porto, che si verificano almeno una volta ogni due settimane;	
14) «GISIS»: sistema globale integrato di informazione sul traffico marittimo istituito dall'IMO;	q)«GISIS»: sistema globale integrato di informazione sul traffico marittimo istituito dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO);	
15) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;	r) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;	
16) «tariffa indiretta»: una tariffa pagata per i servizi svolti dagli impianti portuali di raccolta, indipendentemente dall'effettivo conferimento dei rifiuti da parte delle navi.	s) «tariffa indiretta»: una tariffa pagata per i servizi svolti dagli impianti portuali di raccolta, indipendentemente dall'effettivo conferimento dei rifiuti da parte delle navi;	
	t) «zona di ancoraggio»: l'area individuata nello specchio acqueo interno o esterno alle aree del porto, ove una nave può sostare, non necessariamente all'ancora, senza compiere operazioni commerciali intese come quelle che comportano la movimentazione, del carico pagante o l'imbarco o lo sbarco di passeggeri.	
I «rifiuti delle navi» di cui al punto 3), sono considerati rifiuti ai sensi dell'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE	2. I rifiuti delle navi sono considerati rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, i rifiuti delle navi sono considerati rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006, ad eccezione dei rifiuti prodotti dai passeggeri e dall'equipaggio e dei rifiuti accidentalmente pescati che sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1 lettera b-ter), del medesimo decreto legislativo.	
Articolo 3 Ambito di applicazione	ART. 3 <i>(Ambito di applicazione)</i>	
1. La presente direttiva si applica a: a) tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto di uno Stato membro, a esclusione delle navi adibite a servizi portuali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/352, e con l'eccezione delle navi militari da guerra, delle navi ausiliarie o di altre	1. Il presente decreto si applica a: a) tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato, ad esclusione delle navi adibite a servizi portuali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017 e delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2017 e con	a) tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato, ad esclusione delle navi ad esclusione di quelle adibite a servizi portuali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017 e delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

<p>DIRETTIVA (UE) 2019/883</p> <p>del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce</p>	<p>DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE</p>	<p>PROPOSTA DI MODIFICA</p> <p>Legenda:</p> <p>In rosso le modifiche apportate al testo vigente</p> <p>In barrato le parole soppresse</p>
<p>navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate, al momento, solo per servizi statali a fini non commerciali;</p> <p>b) tutti i porti degli Stati membri ove fanno abitualmente scalo le navi cui si applica la lettera a).</p>	<p>l'eccezione delle navi militari e da guerra, delle navi ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali;</p> <p>b) tutti i porti dello Stato ove fanno abitualmente scalo le navi di cui alla lettera a).</p>	<p>n. 107 del 10 maggio 2017 e con l'eccezione delle navi militari e da guerra, delle navi in uso alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, delle navi ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali;</p>
<p>Ai fini della presente direttiva, e per evitare ingiustificati ritardi per le navi, gli Stati membri possono decidere di escludere dai loro porti la zona di ancoraggio ai fini dell'applicazione degli articoli 6, 7 e 8.</p>	<p>2. Al fine di evitare ingiustificati ritardi per le navi, le Autorità competenti possono escludere la zona di ancoraggio dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.</p>	
<p>2. Gli Stati membri adottano misure per garantire che, ove ragionevolmente possibile, le navi escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva conferiscano i loro rifiuti in accordo con la presente direttiva.</p>	<p>3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e finanze, della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aggiornate le misure necessarie ad assicurare che le navi militari, da guerra ed ausiliarie escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi del comma 1, lettera a), si conformino alla disciplina del presente decreto in materia di conferimento dei rifiuti, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi, delle caratteristiche di ogni classe di unità. Nelle more dell'adozione del suddetto decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro della difesa del 19 marzo 2008.</p>	<p>3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e finanze, della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aggiornate le misure necessarie ad assicurare che le navi militari, da guerra ed ausiliarie escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi del comma 1, lettera a), aventi dislocamento a pieno carico superiore alle 660 tonnellate, si conformino alla disciplina del presente decreto in materia di conferimento dei rifiuti, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi, delle caratteristiche di ogni classe di unità. Nelle more dell'adozione del suddetto decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro della difesa del 19 marzo 2008.</p>
	<p>4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della transizione ecologica, della salute, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le misure necessarie ad assicurare che le navi delle Forze di polizia ad ordinamento civile, escluse dall'ambito di applicazione del presente</p>	<p>4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della transizione ecologica, della salute, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le misure necessarie ad assicurare che le navi delle Forze di polizia ad ordinamento civile, escluse</p>

DIRETTIVA (UE) 2019/883 del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce	DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE	PROPOSTA DI MODIFICA Legenda: In rosso le modifiche apportate al testo vigente In barrato le parole soppresse
	decreto, ai sensi del comma 1, lettera a), si conformino alla disciplina del presente decreto in materia di conferimento dei rifiuti, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi e delle caratteristiche di ogni classe di unità.	dall'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi del comma 1, lettera a), si conformino alla disciplina del presente decreto in materia di conferimento dei rifiuti, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi e delle caratteristiche di ogni classe di unità.
<p>3. Gli Stati membri privi di porti o di navi battenti bandiera che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, con l'eccezione degli obblighi di cui al terzo comma del presente paragrafo, possono derogare alle disposizioni della presente direttiva.</p> <p>Gli Stati membri privi di porti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva possono derogare alle disposizioni della presente direttiva che riguardano soltanto i porti.</p> <p>Gli Stati membri che intendono avvalersi delle deroghe di cui al presente paragrafo comunicano alla Commissione, entro il 28 giugno 2021, se le pertinenti condizioni sono state soddisfatte e, successivamente, informano la Commissione con cadenza annuale di ogni eventuale modifica ulteriore. Fino a quando gli Stati membri in questione non avranno recepito e attuato la presente direttiva, essi non possono avere porti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e non possono autorizzare navi, comprese le imbarcazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva a battere la loro bandiera.</p>		
SEZIONE 2 FORNITURA DI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA ADEGUATI	TITOLO II IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA	
Articolo 4 Impianti portuali di raccolta	ART. 4 <i>(Impianti portuali di raccolta)</i>	
2. Gli Stati membri provvedono a che:	2. Per le finalità di cui al comma 1, la capacità degli impianti portuali	

<p>DIRETTIVA (UE) 2019/883</p> <p>del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce</p>	<p>DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE</p>	<p>PROPOSTA DI MODIFICA</p> <p>Legenda:</p> <p>In rosso le modifiche apportate al testo vigente</p> <p>In barrato le parole soppresse</p>
<p>a) gli impianti portuali di raccolta dispongano della capacità di ricevere i tipi e i quantitativi di rifiuti delle navi che abitualmente utilizzano tale porto, tenendo conto:</p> <p>i) delle esigenze operative degli utenti del porto;</p> <p>ii) dell'ubicazione geografica e delle dimensioni di tale porto;</p> <p>iii) della tipologia delle navi che vi fanno scalo;</p> <p>e</p> <p>iv) delle esenzioni di cui all'articolo 9;</p>	<p>di raccolta realizzati, quali strutture fisse, mobili o galleggianti, è commisurata alla tipologia ed al quantitativo di rifiuti delle navi che abitualmente utilizzano tale porto, tenuto conto:</p> <p>a) delle esigenze operative degli utenti del porto;</p> <p>b) dell'ubicazione geografica e delle dimensioni del porto;</p> <p>c) della tipologia delle navi che vi fanno scalo;</p> <p>d) delle esenzioni di cui all'articolo 9.</p>	
<p>b) le formalità e le modalità operative relative all'utilizzo degli impianti portuali di raccolta siano semplici e rapide ed evitino ingiustificati ritardi alle navi;</p> <p>c) le tariffe stabilite per il conferimento non creino un disincentivo all'uso degli impianti portuali di raccolta da parte delle navi; e</p> <p>d) gli impianti portuali di raccolta provvedano a una gestione dei rifiuti delle navi ambientalmente compatibile, conformemente alla direttiva 2008/98/CE e ad altre pertinenti leggi nazionali e dell'Unione sui rifiuti.</p>	<p>3. Nel Piano di raccolta di cui all'articolo 5, le Autorità competenti definiscono gli adempimenti e le modalità operative relative all'utilizzo degli impianti portuali di raccolta che siano semplici e rapide e non determinino ingiustificati ritardi alle navi. Nel Piano sono altresì definiti i criteri per la determinazione delle tariffe per il conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta che non devono creare un disincentivo all'uso degli impianti stessi da parte delle navi.</p>	
<p>Ai fini del primo comma, lettera d), gli Stati membri garantiscono la raccolta differenziata per facilitare il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti delle navi, nei porti, come previsto nella normativa dell'Unione sui rifiuti, in particolare nella direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nella direttiva 2008/98/CE e nella direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Al fine di facilitare tale processo, gli impianti portuali di raccolta possono raccogliere le frazioni di rifiuti differenziate conformemente alle categorie di rifiuti stabilite nella convenzione MARPOL, tenendo conto delle sue linee guida. Il primo</p>	<p>4. Ferme restando le disposizioni sanitarie di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, per la gestione dei rifiuti di cucina e ristorazione derivanti da trasporti internazionali, i gestori degli impianti portuali di raccolta provvedono ad una gestione dei rifiuti delle navi che assicuri la tutela ambientale, conformemente alla disciplina in materia di rifiuti di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo n.152 del 2006. Ai fini del primo periodo, i rifiuti delle navi sono raccolti separatamente, per facilitarne il riutilizzo e il riciclaggio. Per facilitare tale processo, i gestori degli impianti portuali di raccolta possono raccogliere le frazioni di rifiuti differenziate conformemente alle categorie di rifiuti stabilite nella convenzione MARPOL, tenendo conto delle sue linee guida. Anche a fini tariffari sono comunque raccolti e quantificati separatamente i residui del carico ed i rifiuti accidentalmente pescati</p>	<p>4. Ferme restando le disposizioni sanitarie di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, per la gestione dei rifiuti di cucina e ristorazione derivanti da trasporti internazionali, i gestori degli impianti portuali di raccolta provvedono ad una gestione dei rifiuti delle navi che assicuri la tutela ambientale, conformemente alla disciplina in materia di rifiuti di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo n.152 del 2006. Ai fini del primo periodo, i rifiuti delle navi sono raccolti separatamente, per facilitarne il riutilizzo e il riciclaggio. Per facilitare tale processo, i gestori degli impianti portuali di raccolta possono raccogliere le frazioni di rifiuti differenziate conformemente alle categorie di rifiuti stabilite nella convenzione MARPOL, tenendo conto delle sue linee guida. I gestori dei suddetti</p>

DIRETTIVA (UE) 2019/883 del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce	DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE	PROPOSTA DI MODIFICA Legenda: In rosso le modifiche apportate al testo vigente In barrato le parole soppresse
comma, lettera d), si applica fatte salve le prescrizioni più rigorose imposte dal regolamento (CE) n. 1069/2009 per la gestione dei rifiuti di cucina e ristorazione derivanti da trasporti internazionali.		impianti possono sottoscrivere appositi accordi con gli armatori e i sistemi collettivi e autonomi di cui al Titolo II e al Titolo III della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, per la gestione di specifiche categorie di rifiuti. Anche a fini tariffari sono comunque raccolti e quantificati separatamente i residui del carico ed i rifiuti accidentalmente pescati.
	5. Gli impianti portuali di cui al comma 1 devono essere conformi il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione incendi.	5. Gli impianti portuali di cui al comma 1 devono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione incendi salute, prevenzione e protezione, formazione e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di prevenzione incendi e di ogni altro rischio connesso all'attività svolta.
	6. Ferma restando la disciplina in materia di concessione di beni demaniali e di servizi espletati con mezzi navali in regime di concessione, gli impianti portuali di raccolta fissi sono autorizzati per la gestione dei rifiuti ai sensi della Parte Quarta del decreto legislativo n.152 del 2006, fatta salva, ricorrendone le condizioni, l'applicazione dell'art. 185-bis del citato decreto legislativo	
4. Le autorità portuali interessate o, in mancanza di queste, le autorità competenti provvedono affinché le operazioni di conferimento o raccolta dei rifiuti siano realizzate adottando misure di sicurezza sufficienti per evitare rischi sia per le persone che per l'ambiente nei porti disciplinati dalla presente direttiva.	7. L'affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti portuali di raccolta, nonché del relativo servizio di raccolta dei rifiuti, avviene in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia di appalti, affidamenti e concessioni, con particolare riferimento al regolamento (UE) 352/2017.	
	8. Il gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta di cui al comma 1 provvede agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti ed alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui agli articoli 189 e 190 del decreto legislativo n.152 del 2006 ed adempie, laddove previsto, alle disposizioni in materia di tracciabilità di cui all'articolo 188-bis del medesimo decreto e della relativa normativa di attuazione.	
3. Gli Stati membri, in qualità di Stati di bandiera, si avvalgono dei moduli e delle procedure stabilite dall'IMO per notificare	9. Il Ministero della transizione ecologica di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente	

<p>DIRETTIVA (UE) 2019/883</p> <p>del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce</p>	<p>DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE</p>	<p>PROPOSTA DI MODIFICA</p> <p>Legenda:</p> <p>In rosso le modifiche apportate al testo vigente</p> <p>In barrato le parole soppresse</p>
<p>all'IMO e alle autorità dello Stato di approdo le presunte inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta. Gli Stati membri, in qualità di Stati di approdo, indagano su tutti i casi di presunta inadeguatezza segnalati e si avvalgono dei moduli e delle procedure stabilite dall'IMO per notificare l'esito dell'indagine all'IMO e allo Stato di bandiera che ha effettuato la segnalazione.</p>	<p>disposizione, stabilisce, in conformità alle procedure definite dall'Organizzazione marittima internazionale, le modalità di segnalazione all'IMO ed allo Stato di approdo delle eventuali inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta nonché le modalità di indagine su tutti i casi segnalati di presunta inadeguatezza e di notifica dell'esito dell'indagine all'IMO e allo Stato segnalante.</p>	
<p>5. Gli Stati membri garantiscono che tutte le parti coinvolte nel conferimento o nella raccolta dei rifiuti delle navi abbiano diritto al risarcimento del danno causato da ritardi ingiustificati.</p>	<p>10. Nel Piano di raccolta di cui all'articolo 5 è previsto un meccanismo di indennizzo da corrispondere alle navi a carico del gestore del servizio, nel caso di ritardi ingiustificati nel conferimento o nella raccolta dei rifiuti. L'indennizzo è riconosciuto nella forma della riduzione sulla tariffa dovuta, fermo restando il diritto al risarcimento del danno secondo le disposizioni del codice civile. Nel Piano sono altresì definite modalità e tempistiche per la presentazione di eventuali segnalazioni da parte delle navi relative ad inadeguatezza degli impianti o a disservizi, idonee a garantire le opportune verifiche da parte delle autorità preposte ai controlli.</p>	
<p>Articolo 5 Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti</p>	<p>ART. 5 <i>(Piano di raccolta e piano di gestione dei rifiuti)</i></p>	
<p>1. Gli Stati membri garantiscono che per ciascun porto sia predisposto e attuato un adeguato piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti interessate, tra cui, in particolare, gli utenti del porto o i loro rappresentanti e, se del caso, le autorità locali competenti, gli operatori dell'impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesi del produttore e i rappresentanti della società civile. Tale consultazione dovrebbe avvenire sia durante la predisposizione del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti sia dopo la sua adozione, in</p>	<p>1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Autorità competenti predispongono, approvano e rendono operativo il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e dei criteri indicati nell'Allegato 1. Ai fini della predisposizione del Piano, della sua modifica e del suo aggiornamento, è assicurata la consultazione di tutte le parti interessate, tra cui, gli utenti del porto o i loro rappresentanti, ivi incluse le associazioni di categoria, le autorità locali, gli operatori dell'impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesa del produttore e i rappresentanti della società civile.</p>	<p>1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Autorità competenti predispongono, approvano e rendono operativo il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e dei criteri indicati nell'Allegato 1. Ai fini della predisposizione del Piano, della sua modifica e del suo aggiornamento, è assicurata la consultazione di tutte le parti interessate, tra cui, gli utenti del porto o i loro rappresentanti, ivi incluse le associazioni di categoria, le autorità locali, gli operatori dell'impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesa del produttore e i rappresentanti della società civile. I piani di cui al presente comma sono sottoposti alla procedura di cui agli articoli 11 e</p>

DIRETTIVA (UE) 2019/883 del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce	DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE	PROPOSTA DI MODIFICA Legenda: In rosso le modifiche apportate al testo vigente In barrato le parole soppresse
particolare qualora siano stati attuati cambiamenti significativi per quanto riguarda le prescrizioni di cui agli articoli 4, 6 e 7. Nell'allegato 1 figurano i criteri dettagliati per l'elaborazione del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti.		12 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di competenza regionale.
	2. Ai fini della approvazione del Piano di cui al comma 1 e dell'integrazione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo n.152 del 2006, il Piano è tempestivamente comunicato alla Regione competente, che ne valuta la coerenza con il Piano regionale di gestione dei rifiuti esprimendosi entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.	
	3. In caso di mancata predisposizione del Piano di raccolta dei rifiuti nei termini stabiliti al comma 1, la regione competente, previa diffida ad adempiere entro il termine di sessanta giorni, nomina, decorso inutilmente tale termine, un commissario ad acta per la predisposizione e l'approvazione dello stesso.	
	4. Nei porti in cui l'Autorità competente è l'Autorità marittima, la stessa d'intesa con la regione competente, emana una propria ordinanza che costituisce piano di raccolta di gestione dei rifiuti. Lo stesso costituisce integrazione, per gli aspetti relativi alla gestione, al piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il comune cura le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorità marittima per i fini di interesse di quest'ultima. Nei porti di cui al presente comma, la regione predispone lo studio di cui all'articolo 19 della Parte seconda del decreto legislativo n.152 del 2006, e acquisisce ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	4. Nei porti in cui l'Autorità competente è l'Autorità marittima, la stessa d'intesa con la regione competente, emana una propria ordinanza che costituisce piano di raccolta di gestione dei rifiuti. Lo stesso costituisce integrazione, per gli aspetti relativi alla gestione, al piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il comune cura le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorità marittima per i fini di interesse di quest'ultima. Nei porti di cui al presente comma, la regione predispone lo studio svolge le attività di cui all'articolo 19 all'articolo 11, comma 1, e all'articolo 12, comma 1, della Parte seconda del decreto legislativo n.152 del 2006, e acquisisce provvede ad ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Gli Stati membri provvedono a comunicare	5. A seguito dell'approvazione del Piano di cui al comma 1 o di sue	5. A seguito dell'approvazione del Piano di cui al comma 1 o

<p>DIRETTIVA (UE) 2019/883</p> <p>del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce</p>	<p>DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE</p>	<p>PROPOSTA DI MODIFICA</p> <p>Legenda:</p> <p>In rosso le modifiche apportate al testo vigente</p> <p>In barrato le parole soppresse</p>
<p>agli operatori delle navi le seguenti informazioni riportate nei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti in merito alla disponibilità di adeguati impianti di raccolta nei loro porti e come sono strutturati i costi, e a renderle disponibili al pubblico e facilmente accessibili in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui si trova il porto e, se del caso, in una lingua usata internazionalmente:</p> <p>a) ubicazione degli impianti portuali di raccolta per ogni banchina di ormeggio e, ove opportuno, il loro orario di lavoro;</p> <p>b) elenco dei rifiuti delle navi abitualmente gestiti dal porto;</p> <p>c) elenco dei punti di contatto, degli operatori degli impianti portuali di raccolta e dei servizi offerti;</p> <p>d) descrizione delle procedure per il conferimento dei rifiuti;</p> <p>e) descrizione del sistema di recupero dei costi, inclusi sistemi e fondi di gestione dei rifiuti di cui all'allegato 4, se del caso.</p> <p>Le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono rese disponibili anche per via elettronica e aggiornate nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13.</p>	<p>modifiche sostanziali, l'Autorità competente ne assicura l'adeguata comunicazione agli operatori delle navi, in particolare comunica la disponibilità di impianti portuali di raccolta, le tariffe applicate e le informazioni di cui all'Allegato A "Informazioni sul sistema di raccolta e gestione delle navi".</p>	<p>di sue modifiche sostanziali, l'Autorità competente ne assicura l'adeguata comunicazione agli operatori delle navi, in particolare comunica la disponibilità di impianti portuali di raccolta, le tariffe applicate e le informazioni di cui all'Allegato A "Informazioni sul sistema di raccolta e gestione delle navi". L'Autorità competente comunica le medesime informazioni al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che cura l'aggiornamento del relativo archivio GISIS. Le informazioni di cui al primo periodo sono inserite, a cura dell'Autorità marittima, sul sistema SafeSeaNet, di cui all'articolo 13, comma 3.</p>
<p>3. Ove necessario per motivi di efficienza, i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti possono essere elaborati congiuntamente da due o più porti limitrofi nella stessa regione geografica con l'adeguata partecipazione di ciascun porto, purché siano specificate per ogni singolo porto l'esigenza e la disponibilità degli impianti portuali di raccolta.</p>	<p>6. Nel caso di porti ricadenti nello stesso territorio regionale, l'Autorità competente può approvare un unico piano di raccolta dei rifiuti, purché il piano stesso indichi per ciascun porto il fabbisogno di impianti di raccolta e la disponibilità degli impianti portuali di raccolta esistenti. Fermo restando quanto previsto al comma 2, e al primo periodo del presente comma, se i porti inclusi nella medesima Autorità di sistema portuale sono ubicati in regioni diverse, l'Autorità può approvare un solo piano di raccolta.</p>	
<p>4. Gli Stati membri valutano e approvano il piano</p>	<p>7. In coerenza con la pianificazione regionale in materia di rifiuti,</p>	

<p>DIRETTIVA (UE) 2019/883</p> <p>del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce</p>	<p>DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE</p>	<p>PROPOSTA DI MODIFICA</p> <p>Legenda:</p> <p>In rosso le modifiche apportate al testo vigente</p> <p>In barrato le parole soppresse</p>
<p>di raccolta e di gestione dei rifiuti e garantiscono che si procederà a una nuova approvazione al termine di almeno cinque anni dalla precedente approvazione o nuova approvazione, e dopo che si siano verificati significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto. Tali cambiamenti possono comprendere modifiche strutturali del traffico diretto al porto, sviluppo di nuove infrastrutture, modifiche della domanda e della fornitura di impianti portuali di raccolta e nuove tecniche di trattamento a bordo. Gli Stati membri controllano l'attuazione del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti del porto. Se durante il periodo di cinque anni di cui al primo comma non si sono verificati cambiamenti significativi, la nuova approvazione può consistere in una convalida dei piani esistenti.</p>	<p>almeno ogni cinque anni e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto, il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti è soggetto a nuova approvazione. Tali cambiamenti possono comprendere modifiche strutturali del traffico diretto al porto, sviluppo di nuove infrastrutture, modifiche della domanda e della fornitura di impianti portuali di raccolta e nuove tecniche di trattamento a bordo. Se durante il periodo di cinque anni di cui al primo periodo non si sono verificati cambiamenti significativi, la nuova approvazione può consistere in una convalida dei piani esistenti previa consultazione degli stessi soggetti che devono essere sentiti in sede di redazione.</p>	
<p>5. I piccoli porti non commerciali, che sono caratterizzati soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, possono essere esentati dai paragrafi da 1 a 4 se i loro impianti portuali di raccolta sono integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale e se gli Stati membri in cui tali porti sono situati garantiscono che le informazioni relative al sistema di gestione dei rifiuti siano messe a disposizione degli utenti dei porti stessi. Gli Stati membri in cui tali porti sono situati ne comunicano il nome e l'ubicazione per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13.</p>	<p>8. I piccoli porti non commerciali, che sono caratterizzati soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, sono esentati dall'applicazione dei commi da 1 a 4 solo se i loro impianti portuali di raccolta sono integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale e se è garantito che le informazioni relative al sistema di gestione dei rifiuti sono messe a disposizione degli utenti dei porti stessi, da parte del gestore dei servizi portuali. Ai suddetti fini, con il decreto di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 28 gennaio 1994, n.84, sono definite le caratteristiche dei porti di cui al primo periodo. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, se ricorrono le caratteristiche di cui al primo periodo, l'esenzione è comunque applicabile dall'Autorità competente con provvedimento motivato. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili comunica annualmente il nome e l'ubicazione di tali porti per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione per lo scambio di dati marittimi, «SafeSeaNet», di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196.</p>	

DIRETTIVA (UE) 2019/883 del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce	DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE	PROPOSTA DI MODIFICA Legenda: In rosso le modifiche apportate al testo vigente In barrato le parole soppresse
SEZIONE 3 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI	TITOLO III CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI	
Articolo 6 Notifica anticipata dei rifiuti	ART. 6 (Notifica anticipata dei rifiuti)	
<p>1. L'operatore, l'agente o il comandante di una nave che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE diretto verso un porto dell'Unione, compila in modo autentico e accurato il modulo di cui all'allegato 2 della presente direttiva («notifica anticipata dei rifiuti») e trasmette tutte le informazioni in esso contenute all'autorità o all'organismo designato a tale scopo dallo Stato membro in cui è situato il porto:</p> <p>a) con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'arrivo se il porto di scalo è noto;</p> <p>b) non appena è noto il porto di scalo, qualora questa informazione sia disponibile a meno di 24 ore dall'arrivo; o</p> <p>c) al più tardi al momento della partenza dal porto precedente se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore.</p>	<p>1. L'operatore delegato dall'armatore o dal comandante della nave, l'agente raccomandatario, o il comandante di una nave che rientra nell'ambito di applicazione decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, diretto verso un porto dell'Unione, compila in modo veritiero e preciso il modulo di cui all'allegato 2 del presente decreto («notifica anticipata dei rifiuti») e trasmette tutte le informazioni in esso contenute all'Autorità competente o al soggetto da questa indicato:</p> <p>a) con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'arrivo se il porto di scalo è noto;</p> <p>b) non appena è noto il porto di scalo, qualora questa informazione sia disponibile a meno di 24 ore dall'arrivo; o al più tardi al momento della partenza dal porto precedente se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore.</p>	<p>1. L'operatore delegato dall'armatore o dal comandante della nave, l'agente raccomandatario, o il comandante di una nave che rientra nell'ambito di applicazione decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, diretto verso un porto dell'Unione, compila in modo veritiero e preciso il modulo di cui all'allegato 2 del presente decreto («notifica anticipata dei rifiuti») e trasmette tutte le informazioni in esso contenute all'Autorità competente all'Autorità marittima o al soggetto da questa indicato:</p> <p>a) con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'arrivo se il porto di scalo è noto;</p> <p>b) non appena è noto il porto di scalo, qualora questa informazione sia disponibile a meno di 24 ore dall'arrivo; o al più tardi al momento della partenza dal porto precedente se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore.</p>
<p>2. Le informazioni della notifica anticipata dei rifiuti sono riportate per via elettronica nel sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13 della presente direttiva, in conformità delle direttive 2002/59/CE e 2010/65/UE.</p>	<p>2. Le informazioni della notifica anticipata dei rifiuti sono riportate per via elettronica nel sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13, in conformità al decreto legislativo n. 196 del 2005, e all'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.</p>	
<p>3. Le informazioni della notifica anticipata dei rifiuti sono disponibili a bordo, preferibilmente in formato elettronico, almeno fino al successivo porto di scalo e, su richiesta, sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri.</p>	<p>3. Le informazioni della notifica anticipata dei rifiuti sono disponibili a bordo, preferibilmente in formato elettronico, almeno fino al successivo porto di scalo e, su richiesta, sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri.</p>	
<p>4. Gli Stati membri provvedono a che le</p>	<p>4. L'Autorità competente trasmette, in modo tempestivo, le</p>	<p>4. L'Autorità competente L'Autorità marittima trasmette, in</p>

DIRETTIVA (UE) 2019/883 del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce	DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE	PROPOSTA DI MODIFICA Legenda: In rosso le modifiche apportate al testo vigente In barrato le parole soppresse
informazioni notificate a norma del presente articolo siano esaminate e condivise con le competenti autorità preposte all'applicazione senza incorrere in ritardi.	informazioni di cui al comma 1, ai gestori dell'impianto di raccolta, agli uffici di sanità marittima ed agli uffici veterinari di porto, di aeroporto e di confine, e al chimico del porto.	modo tempestivo le informazioni di cui al comma 1, ai gestori dell'impianto di raccolta, agli uffici di sanità marittima ed agli uffici veterinari di porto, di aeroporto e di confine, e al chimico del porto.
	5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai pescherecci di stazza inferiore a 300 GT.	
	6. Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, che ai sensi del presente decreto non hanno l'obbligo di conferire i rifiuti prima di lasciare ciascuno dei porti di approdo, forniscono le informazioni di cui al comma 1 in forma cumulativa all'Autorità competente del porto di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti prodotti dalle stesse ed i residui del carico.	6. Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, che ai sensi del presente decreto non hanno l'obbligo di conferire i rifiuti prima di lasciare ciascuno dei porti di approdo, forniscono le informazioni di cui al comma 1 in forma cumulativa all'Autorità competente all'Autorità marittima del porto di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti prodotti dalle stesse ed i residui del carico.
	7. I mezzi che svolgono attività di raccolta e di trasporto di rifiuti nell'ambito e per conto del proprio impianto portuale di raccolta e che ne costituiscono parte integrante ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 1.	
	8. Nel caso di conferimento dei rifiuti alimentari, al fine di assicurarne la tracciabilità ed il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, le informazioni sono integrate con una distinzione tra rifiuti alimentari di provenienza UE e di provenienza extra UE, indicando in particolare i rifiuti formati a bordo di mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, da alimenti provenienti da paesi non facenti parte dell'U.E., che richiedono particolari precauzioni per la gestione ai sensi delle disposizioni sanitarie.	
Articolo 7 Conferimento dei rifiuti delle navi	ART. 7 <i>(Conferimento dei rifiuti delle navi)</i>	
1. Il comandante di una nave che approda in un porto dell'Unione, prima di lasciare tale porto, conferisce tutti i rifiuti presenti a bordo a un impianto portuale di raccolta tenendo in considerazione le pertinenti norme in materia di scarico previste dalla convenzione MARPOL	1. Il comandante di una nave che approda in un porto dello Stato, prima di lasciare tale porto, conferisce tutti i rifiuti presenti a bordo a un impianto portuale di raccolta tenendo in considerazione le pertinenti norme in materia di scarico previste dalla convenzione MARPOL.	
2. Al momento del conferimento l'operatore	2. Al momento del conferimento il gestore dell'impianto portuale di	

<p>DIRETTIVA (UE) 2019/883</p> <p>del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce</p>	<p>DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE</p>	<p>PROPOSTA DI MODIFICA</p> <p>Legenda:</p> <p>In rosso le modifiche apportate al testo vigente</p> <p>In barrato le parole soppresse</p>
<p>dell'impianto portuale di raccolta o l'autorità del porto cui i rifiuti sono stati conferiti compila in modo autentico e accurato il modulo di cui all'allegato 3 («ricevuta di conferimento dei rifiuti») e fornisce, senza ingiustificati ritardi, la ricevuta di conferimento dei rifiuti al comandante della nave. Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano ai piccoli porti e senza personale o che sono ubicati in località remote, a condizione che lo Stato membro in cui sono situati tali porti abbia notificato il nome e l'ubicazione di detti porti per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13.</p>	<p>raccolta o l'Autorità competente cui i rifiuti sono stati conferiti o i soggetti da questi incaricati compilano in modo veritiero e preciso il modulo «ricevuta di conferimento dei rifiuti» di cui all'allegato 3 e fornisce, senza ingiustificati ritardi, la ricevuta di conferimento dei rifiuti al comandante della nave. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai piccoli porti senza personale o che sono ubicati in località remote, a condizione che il nome e l'ubicazione di detti porti sia stato notificato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13.</p>	
<p>3. L'operatore, l'agente o il comandante di una nave che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE comunica per via elettronica, prima della partenza, o non appena riceve la ricevuta di conferimento dei rifiuti, le informazioni in essa riportate, nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13 della presente direttiva, in conformità delle direttive 2002/59/CE e 2010/65/UE. Le informazioni della ricevuta di conferimento dei rifiuti sono disponibili a bordo per almeno due anni, ove opportuno insieme al registro degli idrocarburi, al registro dei carichi, al registro dei rifiuti solidi o al piano di gestione dei rifiuti solidi e, su richiesta, sono messe a disposizione delle autorità degli Stati membri.</p>	<p>3. L'operatore delegato dall'armatore o dal comandante della nave, l'agente raccomandatario, o il comandante di una nave che rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n.196 del 2005 comunica per via elettronica, prima della partenza, o non appena riceve la ricevuta di conferimento dei rifiuti, le informazioni in essa riportate, nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13, in conformità al decreto legislativo n.196 del 2005, e all'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Le informazioni della ricevuta di conferimento dei rifiuti sono disponibili a bordo per almeno due anni, ove opportuno insieme al registro degli idrocarburi, al registro dei carichi, al registro dei rifiuti solidi o al piano di gestione dei rifiuti solidi e, su richiesta, sono messe a disposizione delle autorità degli Stati membri.</p>	
<p>4. Fatto salvo il paragrafo 1, una nave può procedere verso il successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti se:</p> <p>a) dalle informazioni fornite conformemente agli allegati 2 e 3 risulta la presenza di una sufficiente</p>	<p>4. Fatto salvo il comma 1, una nave può procedere verso il successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti, previa autorizzazione dell'Autorità marittima che, avvalendosi dell'Autorità sanitaria marittima e del chimico del porto ove lo ritenga necessario, ha accertato almeno una delle seguenti condizioni:</p>	

<p>DIRETTIVA (UE) 2019/883</p> <p>del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce</p>	<p>DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE</p>	<p>PROPOSTA DI MODIFICA</p> <p>Legenda:</p> <p>In rosso le modifiche apportate al testo vigente</p> <p>In barrato le parole soppresse</p>
<p>capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono già stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo; oppure</p> <p>b) dalle informazioni disponibili a bordo delle navi che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE risulta la presenza di una sufficiente capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono già stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo; oppure</p> <p>c) la nave fa scalo nella zona di ancoraggio solo per meno di 24 ore o in condizioni meteorologiche avverse, a meno che tale zona sia stata esclusa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma. Al fine di garantire l'uniformità per l'applicazione della deroga di cui alle lettere a) e b) del primo comma, la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di definire i metodi da utilizzare per il calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dedicata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2.</p>	<p>a) che dalle informazioni fornite conformemente agli allegati 2 e 3 risulta la presenza di una sufficiente capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono già stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo;</p> <p>b) che dalle informazioni disponibili a bordo delle navi che non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n.196 del 2005 risulta la presenza di una sufficiente capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono già stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo;</p> <p>c) che la nave fa scalo nella zona di ancoraggio solo per meno di 24 ore o in condizioni meteorologiche avverse, a meno che tale zona sia stata esclusa ai sensi dell'articolo 3, comma 2.</p>	
<p>5. Uno Stato membro chiede alla nave di conferire, prima della partenza, tutti i propri rifiuti se:</p> <p>a) sulla base delle informazioni disponibili, comprese le informazioni disponibili per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13 o nel GISIS, non può essere accertato che nel successivo porto di scalo siano disponibili adeguati impianti portuali per la raccolta; o</p> <p>b) il successivo porto di scalo non è noto.</p>	<p>5. L'Autorità competente chiede alla nave di conferire, prima della partenza, tutti i propri rifiuti se:</p> <p>a) sulla base delle informazioni disponibili, comprese le informazioni disponibili per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13 o nel GISIS, non può essere accertato che nel successivo porto di scalo siano disponibili adeguati impianti portuali per la raccolta;</p> <p>o</p> <p>b) il successivo porto di scalo non è noto.</p>	<p>5. L'Autorità competente L'Autorità marittima chiede alla nave di conferire, prima della partenza, tutti i propri rifiuti se:</p> <p>a) sulla base delle informazioni disponibili, comprese le informazioni disponibili per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13 o nel GISIS, non può essere accertato che nel successivo porto di scalo siano disponibili adeguati impianti portuali per la raccolta;</p> <p>o</p> <p>b) il successivo porto di scalo non è noto.</p>
<p>6. Il paragrafo 4 si applica fatte salve prescrizioni</p>	<p>6. Il comma 4 si applica fatte salve prescrizioni più rigorose a carico</p>	

DIRETTIVA (UE) 2019/883 del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce	DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE	PROPOSTA DI MODIFICA Legenda: In rosso le modifiche apportate al testo vigente In barrato le parole soppresse
più rigorose a carico delle navi, adottate in base al diritto internazionale.	delle navi, adottate in base al diritto internazionale.	
	7. Ai rifiuti sanitari ed ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali si applicano le disposizioni vigenti in materia. Con riferimento ai rifiuti alimentari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della transizione ecologica si procede alla revisione del decreto del Ministro della sanità 22 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 202 del 31 agosto 2001, recante misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali. La revisione è effettuata secondo criteri di sicurezza ambientale e sanitaria, semplificazione e riduzione dei costi e degli oneri al fine di adeguarne le disposizioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e agli obiettivi di economia circolare. Nelle more dell'approvazione del decreto di revisione di cui al presente comma, le Regioni possono definire speciali forme di gestione di tali rifiuti.	
	8. Il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi è considerato immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, lett. j) del regolamento (CE) 28 luglio 2015 n. 2015/2446. Ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lett. q) del medesimo regolamento (CE) n. 2015/2446. Le autorità doganali non esigono la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata di cui al Titolo IV, Capo 1, del regolamento (CE) 9 ottobre 2013 n. 952/2013, del codice doganale dell'Unione.	
	9. Le Autorità competenti o i soggetti pubblici o privati deputati alla gestione dei rifiuti a livello comunale o all'interno dei singoli porti stipulano con le associazioni di rappresentanza delle imprese di settore, convenzioni, o accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, per la definizione delle modalità di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati, nonché di quelli raccolti nell'ambito di campagne di raccolta dedicate concordate con le Autorità competenti o altre Amministrazioni, assicurando la tutela ambientale e sanitaria.	
Articolo 8	ART. 8	

<p>DIRETTIVA (UE) 2019/883</p> <p>del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce</p>	<p>DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE</p>	<p>PROPOSTA DI MODIFICA</p> <p>Legenda:</p> <p>In rosso le modifiche apportate al testo vigente</p> <p>In barrato le parole soppresse</p>
<p>Sistemi di recupero dei costi</p>	<p>(Sistemi di recupero dei costi)</p>	
<p>1. Gli Stati membri assicurano che i costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti delle navi, diversi dai residui del carico, siano recuperati mediante la riscossione di tariffe a carico delle navi. Tali costi comprendono gli elementi di cui all'allegato 4.</p>	<p>1. I costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti delle navi, diversi dai residui del carico sono recuperati mediante la riscossione di tariffe a carico delle navi che approdano nel porto. Tali costi comprendono gli elementi di cui all'allegato 4.</p>	
<p>2. I sistemi di recupero dei costi non costituiscono un incentivo per le navi a scaricare i loro rifiuti in mare. A tale scopo gli Stati membri applicano tutti i seguenti principi nell'elaborazione e nel funzionamento dei sistemi di recupero dei costi:</p>	<p>2. Le tariffe di cui al comma 1 sono determinate dall'Autorità competente e sono calcolate in conformità alle disposizioni dell'allegato 4. Le tariffe sono proporzionate ed adeguate in modo che i sistemi di recupero dei costi istituiti non costituiscano un incentivo per le navi a scaricare i loro rifiuti in mare. Ai fini di cui al presente comma, sono applicati tutti i seguenti principi nell'elaborazione e nel funzionamento dei sistemi di recupero dei costi:</p>	<p>2. Le tariffe di cui al comma 1 sono determinate dall'Autorità competente dall'Autorità di Sistema Portuale o, laddove non istituita, dall'Ente locale che ha curato le procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, sentita l'Autorità marittima e sono calcolate in conformità alle disposizioni dell'allegato 4. Le tariffe sono proporzionate ed adeguate in modo che i sistemi di recupero dei costi istituiti non costituiscano un incentivo per le navi a scaricare i loro rifiuti in mare. Ai fini di cui al presente comma, sono applicati tutti i seguenti principi nell'elaborazione e nel funzionamento dei sistemi di recupero dei costi:</p>
<p>a) le navi pagano una tariffa indiretta, indipendentemente dal conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta;</p>	<p>a) le navi pagano una tariffa indiretta, indipendentemente dal conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta;</p>	
<p>b) la tariffa indiretta copre:</p> <p>i) i costi amministrativi indiretti;</p> <p>ii) una parte significativa dei costi operativi diretti, come stabilito nell'allegato 4, che rappresenta almeno il 30 % del totale dei costi diretti dell'effettivo conferimento dei rifiuti nell'anno precedente, con la possibilità di tenere conto anche dei costi relativi al volume di traffico previsto per l'anno successivo;</p>	<p>b) la tariffa indiretta copre:</p> <p>1) i costi amministrativi indiretti;</p> <p>2) una parte significativa dei costi operativi diretti, come stabilito nell'allegato 4, che rappresenta almeno il 30 per cento del totale dei costi diretti dell'effettivo conferimento dei rifiuti nell'anno precedente, con la possibilità di tenere conto anche dei costi relativi al volume di traffico previsto per l'anno successivo;</p>	
<p>c) al fine di prevedere l'incentivo massimo per il conferimento dei rifiuti di cui all'allegato V della convenzione MARPOL, diversi dai residui del carico, per tali rifiuti non si impone alcuna tariffa diretta, allo scopo di garantire un diritto di</p>	<p>c) al fine di prevedere l'incentivo massimo per il conferimento dei rifiuti di cui all'allegato V della convenzione MARPOL, diversi dai residui del carico, per tali rifiuti non si impone alcuna tariffa diretta, allo scopo di garantire un diritto di conferimento senza ulteriori oneri basati sul volume dei rifiuti conferiti, eccetto il caso in cui il volume</p>	

<p>DIRETTIVA (UE) 2019/883</p> <p>del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce</p>	<p>DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE</p>	<p>PROPOSTA DI MODIFICA</p> <p>Legenda:</p> <p>In rosso le modifiche apportate al testo vigente</p> <p>In barrato le parole soppresse</p>
<p>conferimento senza ulteriori oneri basati sul volume dei rifiuti conferiti, eccetto qualora il volume superi la massima capacità di stoccaggio dedicata menzionata nel modulo di cui all'allegato 2 della presente direttiva; i rifiuti accidentalmente pescati rientrano in questo regime, incluso il diritto di conferimento;</p>	<p>superi la massima capacità di stoccaggio dedicata menzionata nel modulo di cui all'allegato 2 del presente decreto; i rifiuti accidentalmente pescati rientrano in questo regime, incluso il diritto di conferimento;</p>	
<p>d) per evitare che i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati siano soltanto a carico degli utenti dei porti, ove opportuno gli Stati membri coprono tali costi con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili;</p>	<p>d) la raccolta e il trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa di cui al presente comma. I costi della raccolta e del trattamento di tali rifiuti possono essere coperti, con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili, tenendo conto di quanto previsto dall'allegato 4.</p>	
<p>e) per incoraggiare il conferimento dei residui delle acque di lavaggio delle cisterne contenenti sostanze galleggianti persistenti a viscosità elevata, gli Stati membri possono accordare adeguati incentivi finanziari;</p>	<p>e) per incoraggiare il conferimento dei residui delle acque di lavaggio delle cisterne contenenti sostanze galleggianti persistenti a viscosità elevata, le Autorità competenti possono accordare adeguati incentivi finanziari;</p>	
<p>f) la tariffa indiretta non include i costi dei rifiuti dei sistemi di depurazione dei gas di scarico, che sono recuperati in base ai tipi e ai quantitativi di rifiuti conferiti.</p>	<p>f) la tariffa indiretta non include i costi dei rifiuti dei sistemi di depurazione dei gas di scarico, che sono recuperati in base ai tipi e ai quantitativi di rifiuti conferiti.</p>	
<p>3. L'eventuale parte dei costi non coperta dalla tariffa indiretta è recuperata in base ai tipi e ai quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti dalla nave.</p>	<p>3. L'eventuale parte dei costi non coperta dalla tariffa indiretta è recuperata in base ai tipi e ai quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti dalla nave.</p>	
<p>4. Le tariffe possono essere differenziate sulla base dei seguenti elementi:</p> <p>a) la categoria, il tipo e le dimensioni della nave;</p> <p>b) la prestazione di servizi alle navi al di fuori del normale orario di lavoro nel porto; o</p> <p>c) la natura pericolosa dei rifiuti.</p>	<p>4. Le tariffe possono essere differenziate sulla base dei seguenti elementi:</p> <p>a) la categoria, il tipo e le dimensioni della nave;</p> <p>b) la prestazione di servizi alle navi al di fuori del normale orario di lavoro nel porto; o</p> <p>c) la natura pericolosa dei rifiuti.</p>	

<p>DIRETTIVA (UE) 2019/883</p> <p>del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce</p>	<p>DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE</p>	<p>PROPOSTA DI MODIFICA</p> <p>Legenda:</p> <p>In rosso le modifiche apportate al testo vigente</p> <p>In barrato le parole soppresse</p>
<p>5. Le tariffe sono ridotte sulla base dei seguenti elementi:</p> <p>a) il tipo di commercio cui è adibita la nave, in particolare quando una nave è adibita al commercio marittimo a corto raggio;</p> <p>b) la progettazione, le attrezzature e il funzionamento della nave dimostrano che la nave produce minori quantità di rifiuti e li gestisce in modo ambientalmente sostenibile e compatibile.</p> <p>Entro il 28 giugno 2020, la Commissione adotta atti di esecuzione volti a definire i criteri per stabilire che una nave osserva le prescrizioni di cui alla lettera b) del primo comma, in merito alla gestione dei rifiuti a bordo della nave. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2.</p>	<p>5. Le tariffe sono ridotte sulla base dei seguenti elementi:</p> <p>a) il tipo di attività cui e' adibita la nave, in particolare quando una nave e' adibita al trasporto marittimo a corto raggio;</p> <p>b) la progettazione, le attrezzature e il funzionamento della nave dimostrano che la nave produce minori quantità di rifiuti e li gestisce in modo sostenibile e compatibile con la tutela ambientale.</p>	
<p>6. Al fine di garantire che le tariffe siano eque, trasparenti, facilmente identificabili e non discriminatorie e che rispecchino i costi degli impianti e dei servizi resi disponibili e, se del caso, utilizzati, l'importo delle tariffe e la base sulla quale sono state calcolate sono messi a disposizione degli utenti dei porti nei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è ubicato il porto e, se del caso, in una lingua usata internazionalmente.</p>	<p>6. Al fine di garantire che le tariffe siano eque, trasparenti, facilmente identificabili e non discriminatorie e che rispecchino i costi degli impianti e dei servizi resi disponibili o eventualmente utilizzati, l'importo delle tariffe e la base sulla quale sono state calcolate sono messi a disposizione degli utenti dei porti nei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti in lingua italiana ed, eventualmente, in una lingua usata internazionalmente. A garanzia della riscossione delle tariffe di cui al comma 1, l'Autorità competente determina le modalità per la prestazione di adeguata garanzia finanziaria e la relativa entità.</p>	<p>6. Al fine di garantire che le tariffe siano eque, trasparenti, facilmente identificabili e non discriminatorie e che rispecchino i costi degli impianti e dei servizi resi disponibili o eventualmente utilizzati, l'importo delle tariffe e la base sulla quale sono state calcolate sono messi a disposizione degli utenti dei porti nei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti in lingua italiana e, eventualmente, in una lingua usata internazionalmente.</p> <p>A garanzia della riscossione delle tariffe di cui al comma 1, l'Autorità competente l'Autorità di Sistema Portuale o, laddove non istituita, l'ente locale che ha curato le procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, sentita l'Autorità marittima, determina le modalità per la prestazione di adeguata garanzia finanziaria e la relativa entità.</p>
<p>7. Gli Stati membri provvedono alla raccolta dei dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati e li</p>	<p>7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, acquisiscono dai gestori degli impianti portuali di raccolta i dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti</p>	

<p>DIRETTIVA (UE) 2019/883</p> <p>del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce</p>	<p>DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE</p>	<p>PROPOSTA DI MODIFICA</p> <p>Legenda:</p> <p>In rosso le modifiche apportate al testo vigente</p> <p>In barrato le parole soppresse</p>
<p>trasmettono alla Commissione. Sulla base di tali dati di monitoraggio, la Commissione pubblica una relazione entro il 31 dicembre 2022 e successivamente con cadenza biennale. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire le metodologie sui dati di monitoraggio e il formato delle relazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2.</p>	<p>accidentalmente pescati riferiti all'anno solare precedente e li trasmettono annualmente utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70. A tal fine, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 70 del 1994, si provvede alla integrazione del modello unico di dichiarazione ambientale. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale trasmette entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione contenente i dati di cui al presente comma al Ministero della transizione ecologica per la successiva comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 7 della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.</p>	
	<p>8. Nel caso di navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari, le Autorità competenti definiscono specifici criteri per la determinazione delle tariffe di cui al comma 2, da applicare nel solo porto dove avviene il conferimento, in modo tale da assicurare il conferimento dei rifiuti prodotti in un porto lungo la rotta nonché, eventualmente, adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati.</p>	<p>8. Nel caso di navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari, le Autorità competenti le Autorità di Sistema Portuale o, laddove non istituite, l'ente locale che ha curato le procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, sentite le Autorità marittime, definiscono specifici criteri per la determinazione delle tariffe di cui al comma 2, da applicare nel solo porto dove avviene il conferimento, in modo tale da assicurare il conferimento dei rifiuti prodotti in un porto lungo la rotta nonché, eventualmente, adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati nonché adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati dagli scali al fine di assicurare il corretto conferimento dei rifiuti.</p>
	<p>9. Nel caso di pescherecci ed imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri l'Autorità competente, in considerazione della categoria, tipologia dimensioni della nave, nonché della ridotta quantità e della particolarità dei rifiuti prodotti da dette imbarcazioni, definisce una tariffa più favorevole non correlata alla quantità di rifiuti conferiti. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle navi addette ai servizi portuali e a quelle impegnate, per periodi temporali prolungati di durata pari o superiore ad un mese, ad attività di lavori, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi infrastrutturali e la cantieristica.</p>	<p>9. Nel caso di pescherecci ed imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri l'Autorità competente l'Autorità di Sistema Portuale o, laddove non istituita, l'ente locale che ha curato le procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, sentita l'Autorità marittima, in considerazione della categoria, tipologia dimensioni della nave, nonché della ridotta quantità e della particolarità dei rifiuti prodotti da dette imbarcazioni, definisce una tariffa più favorevole non correlata alla quantità di rifiuti conferiti. La disposizione di cui al primo periodo si</p>

DIRETTIVA (UE) 2019/883 del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce	DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE	PROPOSTA DI MODIFICA Legenda: In rosso le modifiche apportate al testo vigente In barrato le parole soppresse
		applica anche alle navi addette ai servizi portuali e a quelle impegnate, per periodi temporali prolungati di durata pari o superiore ad un mese, ad attività di lavori, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi infrastrutturali e la cantieristica.
Articolo 9 Esenzioni	ART. 9 (Esenzioni)	
1. Gli Stati membri possono esentare una nave che fa scalo nei loro porti dagli obblighi di cui all'articolo 6, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8 («esenzione»), qualora vi siano prove sufficienti del rispetto delle seguenti condizioni: a) la nave svolge servizio di linea con scali frequenti e regolari; b) esiste un accordo che garantisce il conferimento dei rifiuti e il pagamento delle tariffe in un porto lungo il tragitto della nave che:	1. L'Autorità Marittima può esentare una nave che fa scalo dagli obblighi di cui agli articoli 6, 7 comma 1, e 8, qualora vi siano prove sufficienti del rispetto delle seguenti condizioni: a) la nave svolge servizio di linea con scali frequenti e regolari; b) esiste un accordo che garantisce il conferimento dei rifiuti e il pagamento delle tariffe in un porto lungo il tragitto della nave che:	
i) è comprovato da un contratto firmato con un porto o con un'impresa di gestione dei rifiuti e da ricevute di conferimento dei rifiuti; ii) è stato notificato a tutti i porti lungo la rotta della nave; e iii) è stato accettato dal porto in cui hanno luogo il conferimento e il pagamento, che può essere un porto dell'Unione o un altro porto, nel quale, come stabilito sulla base delle informazioni comunicate per via elettronica in tale parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13 e nel GISIS, sono disponibili impianti adeguati;	1) è comprovato da un contratto firmato con un porto o con un'impresa di gestione dei rifiuti e da ricevute di conferimento dei rifiuti; 2) è stato notificato a tutti i porti lungo la rotta della nave ed è stato accettato dal porto in cui hanno luogo il conferimento e il pagamento, che può essere un porto dell'Unione o un altro porto, nel quale, come stabilito sulla base delle informazioni comunicate per via elettronica in tale parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13 e nel GISIS, sono disponibili impianti adeguati;	
c) l'esenzione non incide negativamente sulla sicurezza marittima, sulla salute, sulle condizioni di vita e di lavoro a bordo o sull'ambiente	c) l'esenzione non incide negativamente sulla sicurezza marittima, sulla salute, sulle condizioni di vita e di lavoro a bordo o sull'ambiente marino.	

DIRETTIVA (UE) 2019/883 del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce	DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE	PROPOSTA DI MODIFICA Legenda: In rosso le modifiche apportate al testo vigente In barrato le parole soppresse
marino.		
2. Qualora sia concessa l'esenzione, lo Stato membro in cui è situato il porto rilascia un certificato di esenzione, in base al formato di cui all'allegato 5, che conferma che la nave rispetta le condizioni e gli obblighi necessari all'applicazione dell'esenzione stessa e ne attesta la durata.	2. Nei casi di cui al comma 1, l'Autorità competente in cui è situato il porto rilascia un certificato di esenzione, in base al formato di cui all'allegato 5, che conferma che la nave rispetta le condizioni e gli obblighi necessari all'applicazione dell'esenzione stessa e ne attesta la durata.	2. Nei casi di cui al comma 1, l'Autorità competente l'Autorità marittima in cui è situato il porto di conferimento rilascia un certificato di esenzione, in base al formato di cui all'allegato 5, che conferma che la nave rispetta le condizioni e gli obblighi necessari all'applicazione dell'esenzione stessa e ne attesta la durata.
3. Le informazioni di cui al certificato di esenzione sono riportate per via elettronica dagli Stati membri nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13.	3. Le informazioni di cui al certificato di esenzione sono riportate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13.	
4. Gli Stati membri provvedono al monitoraggio e alla corretta applicazione degli accordi in essere relativi alle navi soggette a esenzioni che fanno scalo nei loro porti per il conferimento e il pagamento.	4. Le Autorità competenti assicurano il monitoraggio e la corretta applicazione degli accordi in essere relativi alle navi soggette a esenzioni che fanno scalo nei loro porti per il conferimento e il pagamento.	4. Le Autorità competenti Le Autorità marittime assicurano il monitoraggio e la corretta applicazione degli accordi in essere relativi alle navi soggette a esenzioni che fanno scalo nei loro porti per il conferimento e il pagamento.
5. Fatta salva l'esenzione concessa, una nave non procede verso il successivo porto di scalo se è presente un'insufficiente capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono già stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo.	5. Fatta salva l'esenzione concessa, una nave non procede verso il successivo porto di scalo se è presente un'insufficiente capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono già stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo.	
SEZIONE 4 MISURE ESECUTIVE	TITOLO IV MISURE ESECUTIVE	
Articolo 10 Ispezioni	ART. 10 <i>(Ispezioni)</i>	
Gli Stati membri provvedono a ispezioni, anche casuali, per qualsiasi nave per verificarne la conformità alla presente direttiva.	1. Le Autorità marittime provvedono a ispezioni, anche casuali, per qualsiasi nave per verificarne la conformità al presente decreto.	
	2. Alle attività ispettive si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 ottobre 2020.	2. Alle attività ispettive si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 ottobre 2020 Fermo restando quanto previsto dal decreto del

<p>DIRETTIVA (UE) 2019/883</p> <p>del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce</p>	<p>DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE</p>	<p>PROPOSTA DI MODIFICA</p> <p>Legenda:</p> <p>In rosso le modifiche apportate al testo vigente</p> <p>In barrato le parole soppresse</p>
		<p>Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 ottobre 2020, il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera provvede alle attività ispettive nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>Articolo 11 Impegni di ispezione</p>	<p>ART. 11 <i>(Modalità di ispezione)</i></p>	
<p>1. Ogni Stato membro ispeziona almeno il 15 % del numero totale di singole navi che fanno scalo nei propri porti ogni anno. Il numero totale di singole navi che fanno scalo in uno Stato membro corrisponde al numero medio di singole navi registrate nel triennio precedente nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13.</p>	<p>1. L'Autorità marittima, ai fini della verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente decreto, ispeziona almeno il 15 per cento del numero totale di singole navi che fanno scalo nei propri porti ogni anno. Il numero totale di singole navi che fanno scalo corrisponde al numero medio di singole navi registrate nel triennio precedente nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13.</p>	<p>1. L'Autorità marittima, ai fini della verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente decreto, ispeziona almeno il 15 per cento del numero totale di singole navi che fanno scalo nei propri porti nei porti nazionali ogni anno. Il numero totale di singole navi che fanno scalo corrisponde al numero medio di singole navi registrate nel triennio precedente nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13.</p>
<p>2. Gli Stati membri rispettano il paragrafo 1 del presente articolo selezionando le navi mediante il meccanismo unionale basato sul rischio. Al fine di garantire l'armonizzazione delle ispezioni e prevedere condizioni uniformi per la selezione delle navi da ispezionare, la Commissione adotta atti di esecuzione affinché possa definire nel dettaglio gli elementi del meccanismo unionale basato sul rischio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2.</p> <p>3. Gli Stati membri stabiliscono le procedure di ispezione delle navi che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE al fine di garantire, per quanto possibile, la conformità alla presente direttiva.</p> <p>Nel definire dette procedure gli Stati membri possono tener conto del meccanismo unionale basato sul rischio di cui al paragrafo 2.</p>	<p>2. L'Autorità marittima seleziona le navi da ispezionare mediante il meccanismo unionale basato sul rischio di cui agli atti di esecuzione adottati dalla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2019/883.</p>	

DIRETTIVA (UE) 2019/883 del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce	DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE	PROPOSTA DI MODIFICA Legenda: In rosso le modifiche apportate al testo vigente In barrato le parole soppresse
4. Se l'autorità pertinente dello Stato membro non è soddisfatta dei risultati di tale ispezione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 16, assicura che la nave non lasci il porto fino a che non avrà conferito i propri rifiuti a un impianto portuale di raccolta in conformità dell'articolo 7.	3. L'Autorità marittima che accerta l'inosservanza degli obblighi e degli adempimenti previsti dall'articolo 7 dispone che la nave inadempiente non lasci il porto fino al conferimento dei rifiuti all'impianto di raccolta, tale da garantirne l'ottemperanza.	
	4. L'Autorità marittima se accerta che una nave ha lasciato il porto in violazione delle disposizioni di cui al presente decreto informa immediatamente l'Autorità marittima del successivo porto di scalo che vieta alla nave stessa di lasciare il porto fino alla verifica dell'osservanza delle disposizioni medesime, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 16.	
	5. L'Autorità marittima definisce le procedure di ispezione atte a verificare il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7 anche da parte dei pescherecci e delle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri.	
Articolo 12 Sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione	ART. 12 <i>(Sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione)</i>	
L'attuazione e l'applicazione della presente direttiva sono agevolate dal sistema elettronico di comunicazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri, in conformità degli articoli 13 e 14.	1. L'attuazione e l'applicazione del presente decreto sono agevolate dal sistema elettronico di comunicazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri, in conformità agli articoli 13 e 14.	
Articolo 13 Comunicazione e scambio di informazioni	ART. 13 <i>(Comunicazione e scambio di informazioni)</i>	
1. La comunicazione e lo scambio di informazioni si basano sul sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi («SafeSeaNet») di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 3, e all'allegato III della direttiva 2002/59/CE.	1. La comunicazione e lo scambio di informazioni si basano sul sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, «SafeSeaNet», di cui all'articolo 22-bis, comma 2 e all'allegato III del decreto legislativo n. 196 del 2005.	
2. Gli Stati membri assicurano che le seguenti informazioni siano comunicate per via	2. Le Autorità competenti assicurano che le seguenti informazioni siano comunicate per via elettronica entro 15 giorni in conformità a	2. Le Autorità competenti Le Autorità marittime assicurano che le seguenti informazioni siano comunicate per via

DIRETTIVA (UE) 2019/883 del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce	DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE	PROPOSTA DI MODIFICA Legenda: In rosso le modifiche apportate al testo vigente In barrato le parole soppresse
<p>elettronica entro un tempo ragionevole in conformità della direttiva 2010/65/UE:</p> <p>a) le informazioni sull'ora effettiva di arrivo e di partenza di ogni nave che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE che fa scalo in un porto dell'Unione, insieme a un identificativo del porto in questione;</p> <p>b) le informazioni riportate nella notifica anticipata dei rifiuti di cui all'allegato 2;</p> <p>c) le informazioni riportate nella ricevuta di conferimento dei rifiuti di cui all'allegato 3;</p> <p>d) le informazioni riportate nel certificato di esenzione di cui all'allegato 5.</p>	<p>quanto previsto dall'articolo 8, commi da 10 a 16, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:</p> <p>a) le informazioni sull'ora effettiva di arrivo e di partenza di ogni nave che rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 196 del 2005 che fa scalo in un porto dello Stato, insieme a un identificativo del porto in questione;</p> <p>b) le informazioni riportate nella notifica anticipata dei rifiuti di cui all'allegato 2;</p> <p>c) le informazioni riportate nella ricevuta di conferimento dei rifiuti di cui all'allegato 3;</p> <p>d) le informazioni riportate nel certificato di esenzione di cui all'allegato 5.</p>	<p>elettronica entro 15 giorni in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, commi da 10 a 16, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:</p> <p>a) le informazioni sull'ora effettiva di arrivo e di partenza di ogni nave che rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 196 del 2005 che fa scalo in un porto dello Stato, insieme a un identificativo del porto in questione;</p> <p>b) le informazioni riportate nella notifica anticipata dei rifiuti di cui all'allegato 2;</p> <p>c) le informazioni riportate nella ricevuta di conferimento dei rifiuti di cui all'allegato 3;</p> <p>d) le informazioni riportate nel certificato di esenzione di cui all'allegato 5.</p>
<p>3. Gli Stati membri assicurano che le informazioni elencate all'articolo 5, paragrafo 2, siano disponibili elettronicamente attraverso SafeSeaNet.</p>	<p>3. Le informazioni di cui all'articolo 5, comma 5 e dell'Allegato A sono disponibili elettronicamente attraverso il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, «SafeSeaNet». È consentita la consultazione della banca dati ai gestori degli impianti portuali anche in forma aggregata, al fine di poter verificare le esenzioni e deroghe concesse.</p>	
<p>Articolo 14 Registrazione delle ispezioni</p>	<p>ART. 14 <i>(Registrazione delle ispezioni)</i></p>	
<p>1. La Commissione elabora, mantiene e aggiorna una banca dati sulle ispezioni a cui sono collegati tutti gli Stati membri e che contiene tutte le informazioni necessarie per attuare il sistema di ispezioni istituito dalla presente direttiva («banca dati sulle ispezioni»). La banca dati sulle ispezioni è basata su quella di cui all'articolo 24 della direttiva 2009/16/CE e ha funzionalità simili.</p>		
<p>2. Gli Stati membri assicurano che le informazioni relative alle ispezioni a norma della presente direttiva, comprese le informazioni relative ai casi di non conformità e ai</p>	<p>1. Le Autorità competenti assicurano che le informazioni relative alle ispezioni a norma del presente decreto, comprese le informazioni relative ai casi di non conformità e ai provvedimenti di fermo emessi, siano trasferite senza ritardi alla banca dati sulle ispezioni, istituita</p>	<p>1. Le Autorità competenti Le Autorità marittime assicurano che le informazioni relative alle ispezioni a norma del presente decreto, comprese le informazioni relative ai casi di non conformità e ai provvedimenti di fermo emessi, siano</p>

DIRETTIVA (UE) 2019/883 del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce	DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE	PROPOSTA DI MODIFICA Legenda: In rosso le modifiche apportate al testo vigente In barrato le parole soppresse
provvedimenti di fermo emessi, siano trasferite senza ritardi alla banca dati sulle ispezioni, non appena: a) sia stato completato il rapporto di ispezione; b) sia stato revocato il provvedimento di fermo; o c) sia stata concessa un'esenzione.	dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/883, non appena: a) sia stato completato il rapporto di ispezione; b) sia stato revocato il provvedimento di fermo; oppure c) sia stata concessa un'esenzione.	trasferite senza ritardi alla banca dati sulle ispezioni, istituita dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/883, non appena: a) sia stato completato il rapporto di ispezione; b) sia stato revocato il provvedimento di fermo; oppure c) sia stata concessa un'esenzione.
3. La Commissione assicura che la banca dati sulle ispezioni sia completa di qualsiasi dato pertinente comunicato dagli Stati membri ai fini del monitoraggio dell'attuazione della presente direttiva. La Commissione assicura che la banca dati sulle ispezioni contiene informazioni per il meccanismo unionale basato sul rischio di cui all'articolo 11, paragrafo 2. La Commissione riesamina periodicamente la banca dati sulle ispezioni per monitorare l'attuazione della presente direttiva e richiamare l'attenzione su eventuali dubbi in merito all'attuazione globale al fine di incentivare un'azione correttiva.		
4. Gli Stati membri hanno accesso in qualsiasi momento alle informazioni registrate nella banca dati sulle ispezioni		
Articolo 15 Formazione del personale	ART. 15 <i>(Formazione del personale)</i>	
Le autorità portuali e le autorità dell'impianto portuale di raccolta provvedono affinché tutto il personale riceva la formazione idonea per lo svolgimento del proprio lavoro sul trattamento dei rifiuti, con particolare attenzione agli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza connessi al trattamento di materiali pericolosi. Tali autorità garantiscono altresì che i requisiti di formazione siano regolarmente aggiornati per rispondere alle	1. Le Autorità competenti e i gestori degli impianti portuali provvedono affinché tutto il personale riceva la formazione idonea per lo svolgimento del proprio lavoro sul trattamento dei rifiuti, con particolare attenzione agli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza connessi al trattamento di materiali pericolosi. Le Autorità competenti e i gestori degli impianti portuali garantiscono altresì che i requisiti di formazione siano regolarmente aggiornati per rispondere alle sfide dell'innovazione tecnologica.	

DIRETTIVA (UE) 2019/883 del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce	DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE	PROPOSTA DI MODIFICA Legenda: In rosso le modifiche apportate al testo vigente In barrato le parole soppresse
sfide dell'innovazione tecnologica		
Articolo 16 Sanzioni	ART. 16 <i>(Sanzioni)</i>	
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.	1. Al gestore dell'impianto e del servizio portuale di raccolta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), che non provvede agli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 8, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 258, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specificatamente stabilite per i casi di violazione degli obblighi di tracciabilità.	
	2. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante della nave che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro diecimila.	
	3. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante di una nave, diversa da un peschereccio o da un'imbarcazione da diporto che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro trentamila. La violazione è segnalata dall'Autorità marittima al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.	
	4. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante di un peschereccio o di un'imbarcazione da diporto che non conferisce i rifiuti prodotti ad un sistema di raccolta, in conformità all'articolo 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centocinquanta a euro novecento.	
	5. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alla Commissione europea ed al Ministero della transizione ecologica copia delle segnalazioni relative alle inadeguatezze degli impianti di raccolta, di cui all'articolo 4, comma 9.	5. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alla Commissione europea ed al Ministero della transizione ecologica Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette alla Commissione europea e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti copia delle segnalazioni relative alle inadeguatezze degli impianti di raccolta, di cui all'articolo 4, comma 9.
	6. Le disposizioni sanzionatorie del presente articolo, ove più favorevoli, si applicano a tutte le violazioni commesse a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, nonché alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore limitatamente ai procedimenti sanzionatori per i quali non sia stata notificata ordinanza-ingiunzione.	

DIRETTIVA (UE) 2019/883 del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce	DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE	PROPOSTA DI MODIFICA Legenda: In rosso le modifiche apportate al testo vigente In barrato le parole soppresse
	TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI ART. 17 <i>(Clausola di invarianza finanziaria)</i> 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	
	ART.18 <i>(Clausola di cedevolezza)</i> 1. Le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) 2019/883, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.	
SEZIONE 5 DISPOSIZIONI FINALI Articolo 17 Scambio di esperienze La Commissione provvede all’organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali e gli esperti degli Stati membri, compresi quelli del settore privato, della società civile e dei sindacati, in merito all’applicazione della presente direttiva nei porti dell’Unione.		
Articolo 18 Procedura di modifica 1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo		

<p>DIRETTIVA (UE) 2019/883</p> <p>del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce</p>	<p>DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE</p>	<p>PROPOSTA DI MODIFICA</p> <p>Legenda:</p> <p>In rosso le modifiche apportate al testo vigente</p> <p>In barrato le parole soppresse</p>
<p>19 al fine di modificare gli allegati della presente direttiva e i riferimenti agli strumenti dell'IMO nella presente direttiva nella misura necessaria a renderli conformi al diritto dell'Unione o per tenere conto degli sviluppi a livello internazionale, in particolare a livello dell'IMO.</p> <p>2. Alla Commissione è conferito inoltre il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 per modificare gli allegati qualora ciò si renda necessario per migliorarne i meccanismi stabiliti di attuazione e monitoraggio, in particolare, quelli di cui agli articoli 6, 7 e 9, al fine di provvedere alla notifica e al conferimento dei rifiuti efficaci e alla corretta applicazione delle esenzioni.</p> <p>3. In casi eccezionali, ove debitamente giustificato da un'adeguata analisi da parte della Commissione e allo scopo di evitare una minaccia grave e inaccettabile all'ambiente marino, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 per modificare la presente direttiva, nella misura necessaria a evitare tale minaccia, allo scopo di non applicare una modifica della convenzione MARPOL ai fini della presente direttiva.</p> <p>4. Gli atti delegati di cui al presente articolo sono adottati almeno tre mesi prima della scadenza del periodo fissato a livello internazionale per la tacita accettazione della modifica della convenzione MARPOL o della data prevista per l'entrata in vigore di detta modifica.</p> <p>Nel periodo che precede l'entrata in vigore di detti atti delegati gli Stati membri si astengono da qualsiasi iniziativa volta a integrare la modifica nel diritto nazionale o ad applicare la modifica</p>		

DIRETTIVA (UE) 2019/883 del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce	DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE	PROPOSTA DI MODIFICA Legenda: In rosso le modifiche apportate al testo vigente In barrato le parole soppresse
allo strumento internazionale in questione.		
Articolo 19 Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 27 giugno 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3. La delega di potere di cui all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del «Legiferare meglio» 13 aprile 2016. 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.		

<p>DIRETTIVA (UE) 2019/883</p> <p>del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce</p>	<p>DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE</p>	<p>PROPOSTA DI MODIFICA</p> <p>Legenda:</p> <p>In rosso le modifiche apportate al testo vigente</p> <p>In barrato le parole soppresse</p>
<p>6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.</p>		
<p>Articolo 20 Procedura di comitato</p> <p>1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.</p> <p>2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.</p>		
<p>Articolo 21 Modifica della direttiva 2010/65/UE</p> <p>Al punto A dell'allegato della direttiva 2010/65/UE, il punto 4 è sostituito dal seguente: «4. Notifica di rifiuti delle navi, compresi i residui</p> <p>Articoli 6, 7 e 9 della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che</p>		

DIRETTIVA (UE) 2019/883 del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce	DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE	PROPOSTA DI MODIFICA Legenda: In rosso le modifiche apportate al testo vigente In barrato le parole soppresse
modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116).»		
Articolo 22 Abrogazione La direttiva 2000/59/CE è abrogata. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.		
Articolo 23 Riesame 1. La Commissione procede a una valutazione della presente direttiva e presenta i risultati della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 28 giugno 2026. Tale valutazione include altresì una relazione dettagliata sulle migliori azioni in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti rilevate a bordo delle navi. 2. Nell'ambito del regolamento (UE) 2016/1625 del Parlamento europeo e del Consiglio (23), in occasione della prossima revisione del mandato dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), la Commissione valuta l'opportunità di conferire all'EMSA competenze aggiuntive ai fini dell'esecuzione della presente direttiva.		
Articolo 24 Attuazione 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 giugno 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della		

DIRETTIVA (UE) 2019/883 del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce	DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE	PROPOSTA DI MODIFICA Legenda: In rosso le modifiche apportate al testo vigente In barrato le parole soppresse
pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.		
Articolo 25 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.		
	ART. 19 <i>(Abrogazione)</i> 1. Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 è abrogato.	
ALLEGATO 1 DISPOSIZIONI PER I PIANI DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI NEI PORTI I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti devono riguardare tutti i tipi di rifiuti delle navi che abitualmente fanno scalo in un porto e sono elaborati in conformità delle dimensioni del porto e della tipologia delle navi che vi fanno scalo. I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti devono includere i seguenti elementi: a) una valutazione dell'esigenza di impianti portuali di raccolta in funzione delle necessità delle navi che abitualmente fanno scalo nel porto; b) una descrizione del tipo e della capacità degli impianti portuali di raccolta;	ALLEGATO 1 (articolo 5) DISPOSIZIONI PER I PIANI DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI NEI PORTI I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti devono riguardare tutti i tipi di rifiuti delle navi che abitualmente fanno scalo in un porto e sono elaborati in conformità delle dimensioni del porto e della tipologia delle navi che vi fanno scalo. I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti devono includere i seguenti elementi: a) una valutazione dell'esigenza di impianti portuali di raccolta in funzione delle necessità delle navi che abitualmente fanno scalo nel porto; b) una descrizione del tipo e della capacità degli impianti portuali di raccolta; c) una descrizione delle procedure di accettazione e raccolta dei rifiuti delle navi; d) una descrizione del sistema di recupero dei costi;	

<p>DIRETTIVA (UE) 2019/883</p> <p>del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce</p>	<p>DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE</p>	<p>PROPOSTA DI MODIFICA</p> <p>Legenda:</p> <p>In rosso le modifiche apportate al testo vigente</p> <p>In barrato le parole soppresse</p>
<p>c) una descrizione delle procedure di accettazione e raccolta dei rifiuti delle navi;</p> <p>d) una descrizione del sistema di recupero dei costi;</p> <p>e) una descrizione della procedura per la segnalazione delle presunte inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta;</p> <p>f) una descrizione della procedura per le consultazioni permanenti con gli utenti dei porti, le imprese di gestione dei rifiuti, gli operatori dei terminal e le altre parti interessate; nonché</p> <p>g) una panoramica del tipo e dei quantitativi di rifiuti conferiti dalle navi e gestiti negli impianti.</p> <p>I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti possono includere:</p> <p>a) una sintesi del diritto nazionale pertinente, la procedura e le formalità per il conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta;</p> <p>b) l'identificazione di un punto di contatto nel porto;</p> <p>c) una descrizione degli impianti e dei processi di pretrattamento per eventuali flussi specifici di rifiuti nel porto;</p> <p>d) una descrizione delle modalità di registrazione dell'uso effettivo degli impianti portuali di raccolta;</p> <p>e) una descrizione delle modalità di registrazione dei quantitativi di rifiuti conferiti dalle navi;</p> <p>f) una descrizione delle modalità di gestione nel porto dei diversi flussi di rifiuti.</p> <p>Le procedure di accettazione, raccolta, stoccaggio, trattamento e smaltimento</p>	<p>e) una descrizione della procedura per la segnalazione delle presunte inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta;</p> <p>f) una descrizione della procedura per le consultazioni permanenti con gli utenti dei porti, le imprese di gestione dei rifiuti, gli operatori dei terminal e le altre parti interessate; nonché</p> <p>g) una panoramica del tipo e dei quantitativi di rifiuti conferiti dalle navi e gestiti negli impianti.</p> <p>I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti possono includere:</p> <p>a) una sintesi del diritto nazionale pertinente, la procedura e le formalità per il conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta;</p> <p>b) l'identificazione di almeno un punto di contatto nel porto;</p> <p>c) una descrizione degli impianti e dei processi di pretrattamento per eventuali flussi specifici di rifiuti nel porto;</p> <p>d) una descrizione delle modalità di registrazione dell'uso effettivo degli impianti portuali di raccolta;</p> <p>e) una descrizione delle modalità di registrazione dei quantitativi di rifiuti conferiti dalle navi;</p> <p>f) una descrizione delle modalità di gestione nel porto dei diversi flussi di rifiuti;</p> <p>Le procedure di accettazione, raccolta, stoccaggio, trattamento e smaltimento dovrebbero essere del tutto conformi a un programma di gestione ambientale in grado di ridurre progressivamente l'impatto ambientale di queste attività. Tale conformità si presume se le procedure sono conformi al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009.</p>	

<p>DIRETTIVA (UE) 2019/883</p> <p>del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce</p>	<p>DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE</p>	<p>PROPOSTA DI MODIFICA</p> <p>Legenda:</p> <p>In rosso le modifiche apportate al testo vigente</p> <p>In barrato le parole soppresse</p>																																																
<p>dovrebbero essere del tutto conformi a un programma di gestione ambientale in grado di ridurre progressivamente l'impatto ambientale di queste attività. Tale conformità si presume se le procedure sono conformi al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>																																																		
<p>ALLEGATO 2 FORMATO STANDARD DEL MODULO DI NOTIFICA ANTICIPATA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA</p> <p>Notifica del conferimento dei rifiuti a: [inserire il nome del porto di destinazione di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/883]</p> <p>Il presente modulo dovrebbe essere conservato a bordo della nave insieme al registro degli idrocarburi, al registro dei carichi, al registro dei rifiuti solidi o al piano di gestione dei rifiuti, come prescritto dalla convenzione MARPOL.</p> <table border="1" data-bbox="56 1061 539 1246"> <tr><td colspan="2">1. DATI DELLA NAVE</td></tr> <tr><td>1.1. Nome della nave</td><td>1.5. Proprietario o operatore:</td></tr> <tr><td>1.2. Numero IMO:</td><td>1.6. Lettere o numero di identificazione:</td></tr> <tr><td></td><td>Numero MMSI (identificativo del servizio mobile marittimo):</td></tr> <tr><td>1.3. Stazza lorda:</td><td>1.7. Stato di bandiera:</td></tr> <tr><td>1.4. Tipo di nave: <input type="checkbox"/> Petroliera <input type="checkbox"/> Chimichiera <input type="checkbox"/> Portarinfuse <input type="checkbox"/> Container <input type="checkbox"/> Nave da carico di altro tipo <input type="checkbox"/> Nave passeggeri <input type="checkbox"/> Ro-ro <input type="checkbox"/> Altro (specificare)</td><td></td></tr> </table> <table border="1" data-bbox="56 1262 539 1390"> <tr><td colspan="2">2. DATI RELATIVI AL VIAGGIO E AL PORTO</td></tr> <tr><td>2.1. Luogo/nome del terminal:</td><td>2.6. Ultimo porto in cui sono stati conferiti i rifiuti:</td></tr> <tr><td>2.2. Data e ora di arrivo:</td><td>2.7. Data dell'ultimo conferimento:</td></tr> <tr><td>2.3. Data e ora di partenza:</td><td>2.8. Porto di conferimento successivo:</td></tr> <tr><td>2.4. Ultimo porto e paese di scalo:</td><td>2.9. Persona che presenta il presente modulo (se diversa dal comandante):</td></tr> <tr><td>2.5. Porto o paese successivo di scalo (se noto):</td><td></td></tr> </table>	1. DATI DELLA NAVE		1.1. Nome della nave	1.5. Proprietario o operatore:	1.2. Numero IMO:	1.6. Lettere o numero di identificazione:		Numero MMSI (identificativo del servizio mobile marittimo):	1.3. Stazza lorda:	1.7. Stato di bandiera:	1.4. Tipo di nave: <input type="checkbox"/> Petroliera <input type="checkbox"/> Chimichiera <input type="checkbox"/> Portarinfuse <input type="checkbox"/> Container <input type="checkbox"/> Nave da carico di altro tipo <input type="checkbox"/> Nave passeggeri <input type="checkbox"/> Ro-ro <input type="checkbox"/> Altro (specificare)		2. DATI RELATIVI AL VIAGGIO E AL PORTO		2.1. Luogo/nome del terminal:	2.6. Ultimo porto in cui sono stati conferiti i rifiuti:	2.2. Data e ora di arrivo:	2.7. Data dell'ultimo conferimento:	2.3. Data e ora di partenza:	2.8. Porto di conferimento successivo:	2.4. Ultimo porto e paese di scalo:	2.9. Persona che presenta il presente modulo (se diversa dal comandante):	2.5. Porto o paese successivo di scalo (se noto):		<p>ALLEGATO 2 (articolo 6) FORMATO STANDARD DEL MODULO DI NOTIFICA ANTICIPATA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA</p> <p>Notifica del conferimento dei rifiuti a: [inserire il nome del porto di destinazione di cui all'articolo 6.</p> <p>Il presente modulo dovrebbe essere conservato a bordo della nave insieme al registro degli idrocarburi, al registro dei carichi, al registro dei rifiuti solidi o al piano di gestione dei rifiuti, come prescritto dalla convenzione MARPOL.</p> <table border="1" data-bbox="633 1029 1117 1214"> <tr><td colspan="2">1. DATI DELLA NAVE</td></tr> <tr><td>1.1. Nome della nave</td><td>1.5. Proprietario o operatore:</td></tr> <tr><td>1.2. Numero IMO:</td><td>1.6. Lettere o numero di identificazione:</td></tr> <tr><td></td><td>Numero MMSI (identificativo del servizio mobile marittimo):</td></tr> <tr><td>1.3. Stazza lorda:</td><td>1.7. Stato di bandiera:</td></tr> <tr><td>1.4. Tipo di nave: <input type="checkbox"/> Petroliera <input type="checkbox"/> Chimichiera <input type="checkbox"/> Portarinfuse <input type="checkbox"/> Container <input type="checkbox"/> Nave da carico di altro tipo <input type="checkbox"/> Nave passeggeri <input type="checkbox"/> Ro-ro <input type="checkbox"/> Altro (specificare)</td><td></td></tr> </table> <table border="1" data-bbox="633 1230 1117 1358"> <tr><td colspan="2">2. DATI RELATIVI AL VIAGGIO E AL PORTO</td></tr> <tr><td>2.1. Luogo/nome del terminal:</td><td>2.6. Ultimo porto in cui sono stati conferiti i rifiuti:</td></tr> <tr><td>2.2. Data e ora di arrivo:</td><td>2.7. Data dell'ultimo conferimento:</td></tr> <tr><td>2.3. Data e ora di partenza:</td><td>2.8. Porto di conferimento successivo:</td></tr> <tr><td>2.4. Ultimo porto e paese di scalo:</td><td>2.9. Persona che presenta il presente modulo (se diversa dal comandante):</td></tr> <tr><td>2.5. Porto o paese successivo di scalo (se noto):</td><td></td></tr> </table>	1. DATI DELLA NAVE		1.1. Nome della nave	1.5. Proprietario o operatore:	1.2. Numero IMO:	1.6. Lettere o numero di identificazione:		Numero MMSI (identificativo del servizio mobile marittimo):	1.3. Stazza lorda:	1.7. Stato di bandiera:	1.4. Tipo di nave: <input type="checkbox"/> Petroliera <input type="checkbox"/> Chimichiera <input type="checkbox"/> Portarinfuse <input type="checkbox"/> Container <input type="checkbox"/> Nave da carico di altro tipo <input type="checkbox"/> Nave passeggeri <input type="checkbox"/> Ro-ro <input type="checkbox"/> Altro (specificare)		2. DATI RELATIVI AL VIAGGIO E AL PORTO		2.1. Luogo/nome del terminal:	2.6. Ultimo porto in cui sono stati conferiti i rifiuti:	2.2. Data e ora di arrivo:	2.7. Data dell'ultimo conferimento:	2.3. Data e ora di partenza:	2.8. Porto di conferimento successivo:	2.4. Ultimo porto e paese di scalo:	2.9. Persona che presenta il presente modulo (se diversa dal comandante):	2.5. Porto o paese successivo di scalo (se noto):		
1. DATI DELLA NAVE																																																		
1.1. Nome della nave	1.5. Proprietario o operatore:																																																	
1.2. Numero IMO:	1.6. Lettere o numero di identificazione:																																																	
	Numero MMSI (identificativo del servizio mobile marittimo):																																																	
1.3. Stazza lorda:	1.7. Stato di bandiera:																																																	
1.4. Tipo di nave: <input type="checkbox"/> Petroliera <input type="checkbox"/> Chimichiera <input type="checkbox"/> Portarinfuse <input type="checkbox"/> Container <input type="checkbox"/> Nave da carico di altro tipo <input type="checkbox"/> Nave passeggeri <input type="checkbox"/> Ro-ro <input type="checkbox"/> Altro (specificare)																																																		
2. DATI RELATIVI AL VIAGGIO E AL PORTO																																																		
2.1. Luogo/nome del terminal:	2.6. Ultimo porto in cui sono stati conferiti i rifiuti:																																																	
2.2. Data e ora di arrivo:	2.7. Data dell'ultimo conferimento:																																																	
2.3. Data e ora di partenza:	2.8. Porto di conferimento successivo:																																																	
2.4. Ultimo porto e paese di scalo:	2.9. Persona che presenta il presente modulo (se diversa dal comandante):																																																	
2.5. Porto o paese successivo di scalo (se noto):																																																		
1. DATI DELLA NAVE																																																		
1.1. Nome della nave	1.5. Proprietario o operatore:																																																	
1.2. Numero IMO:	1.6. Lettere o numero di identificazione:																																																	
	Numero MMSI (identificativo del servizio mobile marittimo):																																																	
1.3. Stazza lorda:	1.7. Stato di bandiera:																																																	
1.4. Tipo di nave: <input type="checkbox"/> Petroliera <input type="checkbox"/> Chimichiera <input type="checkbox"/> Portarinfuse <input type="checkbox"/> Container <input type="checkbox"/> Nave da carico di altro tipo <input type="checkbox"/> Nave passeggeri <input type="checkbox"/> Ro-ro <input type="checkbox"/> Altro (specificare)																																																		
2. DATI RELATIVI AL VIAGGIO E AL PORTO																																																		
2.1. Luogo/nome del terminal:	2.6. Ultimo porto in cui sono stati conferiti i rifiuti:																																																	
2.2. Data e ora di arrivo:	2.7. Data dell'ultimo conferimento:																																																	
2.3. Data e ora di partenza:	2.8. Porto di conferimento successivo:																																																	
2.4. Ultimo porto e paese di scalo:	2.9. Persona che presenta il presente modulo (se diversa dal comandante):																																																	
2.5. Porto o paese successivo di scalo (se noto):																																																		

DIRETTIVA (UE) 2019/883

del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce

DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE
PROPOSTA DI MODIFICA**Legenda:****In rosso le modifiche apportate al testo vigente****In barrato le parole soppresse**

3. TIPO E QUANTITATIVO DI RIFIUTI E CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

Tipo	Rifiuti da conferire (m ³)	Massima capacità di stoccaggio dedicata (m ³)	Quantitativo di rifiuti trattati a bordo (m ³)	Porto in cui saranno conferiti i rifiuti restanti	Quantitativo stimato di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica e il successivo scalo (m ³)
MARPOL allegato I — Idrocarburi					
Acque oleose di sentina					
Residui oleosi (fanghi)					
Acque oleose di lavaggio delle cisterne					
Acque di zavorra sporche					

3. TIPO E QUANTITATIVO DI RIFIUTI E CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

Tipo	Rifiuti da conferire (m ³)	Massima capacità di stoccaggio dedicata (m ³)	Quantitativo di rifiuti trattati a bordo (m ³)	Porto in cui saranno conferiti i rifiuti restanti	Quantitativo stimato di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica e il successivo scalo (m ³)
MARPOL allegato I — Idrocarburi					
Acque oleose di sentina					
Residui oleosi (fanghi)					
Acque oleose di lavaggio delle cisterne					
Acque di zavorra sporche					

Tipo	Rifiuti da conferire (m ³)	Massima capacità di stoccaggio dedicata (m ³)	Quantitativo di rifiuti trattati a bordo (m ³)	Porto in cui saranno conferiti i rifiuti restanti	Quantitativo stimato di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica e il successivo scalo (m ³)
Fanghi e residui di lavaggio delle cisterne					
Altro (specificare)					
MARPOL allegato II — Sostanze liquide nocive (NLS) (*)					
Sostanza di categoria X					
Sostanza di categoria Y					
Sostanza di categoria Z					
OS - Altre sostanze					
MARPOL allegato IV — Acque reflue					
MARPOL allegato V — Rifiuti solidi					
A. Plastica					
B. Rifiuti alimentari					
C. Rifiuti domestici (ad esempio prodotti di carta, stracci, vetro, metallo, bottiglie, vasellame ecc.)					
D. Olio da cucina					
E. Ceneri prodotte dagli inceneritori					
F. Rifiuti operativi					
G. Carcasse di animali					
H. Attrezzi da pesca					
I. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche					

(*) Indicare la designazione ufficiale di trasporto della sostanza liquida nociva coinvolta.

DIRETTIVA (UE) 2019/883

del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce

Tipo	Rifiuti da conferire (m³)	Massima capacità di stoccaggio dedicata (m³)	Quantitativo di rifiuti trattati a bordo (m³)	Porto in cui saranno conferiti i rifiuti restanti	Quantitativo stimato di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica e il successivo scalo (m³)
Fanghi e residui di lavaggio delle cisterne					
Altro (specificare)					
MARPOL allegato II — Sostanze liquide nocive (NLS) (¹)					
Sostanza di categoria X					
Sostanza di categoria Y					
Sostanza di categoria Z					
OS - Altre sostanze					
MARPOL allegato IV — Acque reflue					
MARPOL allegato V — Rifiuti solidi					
A. Plastica					
B. Rifiuti alimentari					
C. Rifiuti domestici (ad esempio prodotti di carta, stracci, vetro, metallo, bottiglie, vassellame ecc.)					
D. Olio da cucina					
E. Ceneri prodotte dagli inceneritori					
F. Rifiuti operativi					
G. Carcasse di animali					
H. Attrezzi da pesca					
I. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche					

(¹) Indicare la designazione ufficiale di trasporto della sostanza liquida nociva coinvolta.

DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE

Tipo	Rifiuti da conferire (m³)	Massima capacità di stoccaggio dedicata (m³)	Quantitativo di rifiuti trattati a bordo (m³)	Porto in cui saranno conferiti i rifiuti restanti	Quantitativo stimato di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica e il successivo scalo (m³)
J. Residui del carico (¹) (dannosi per l'ambiente marino)					
K. Residui del carico (²) (non dannosi per l'ambiente marino)					
MARPOL allegato VI — Relativo all'inquinamento atmosferico					
Sostanze che riducono lo strato di ozono e attrezzature che contengono tali sostanze (³)					
Residui della depurazione del gas di scarico					
Altri rifiuti, non disciplinati dalla convenzione MARPOL					
Rifiuti accidentalmente pescati					

Note
 1. Tali informazioni devono essere usate per i controlli da parte dello Stato di approdo (PSC) e per altri scopi connessi con le ispezioni.
 2. Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, salvo nel caso in cui la nave sia esentata a norma dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/883

(¹) Può trattarsi di stime. Indicare la designazione ufficiale di trasporto del carico secco.
 (²) Può trattarsi di stime. Indicare la designazione ufficiale di trasporto del carico secco.
 (³) Derivanti dalle normali attività di manutenzione a bordo.

PROPOSTA DI MODIFICA

Legenda:

In rosso le modifiche apportate al testo vigente

In barrato le parole soppresse

DIRETTIVA (UE) 2019/883

del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce

DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE
PROPOSTA DI MODIFICA**Legenda:****In rosso le modifiche apportate al testo vigente****In barrato le parole soppresse**

Tipo	Rifiuti da conferire (m ³)	Massima capacità di stoccaggio dedicata (m ³)	Quantitativo di rifiuti trattati a bordo (m ³)	Porto in cui saranno conferiti i rifiuti restanti	Quantitativo stimato di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica e il successivo scalo (m ³)
J. Residui del carico ⁽¹⁾ (dannosi per l'ambiente marino)					
K. Residui del carico ⁽²⁾ (non dannosi per l'ambiente marino)					
MARPOL allegato VI — Relativo all'inquinamento atmosferico					
Sostanze che riducono lo strato di ozono e attrezzature che contengono tali sostanze ⁽³⁾					
Residui della depurazione del gas di scarico					
Altri rifiuti, non disciplinati dalla convenzione MARPOL					
Rifiuti accidentalmente persi					

Note

- Tali informazioni devono essere usate per i controlli da parte dello Stato di approdo (PSC) e per altri scopi connessi con le ispezioni.
- Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, salvo nel caso in cui la nave sia esentata a norma dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/883

⁽¹⁾ Può trattarsi di stime. Indicare la designazione ufficiale di trasporto del carico secco.
⁽²⁾ Può trattarsi di stime. Indicare la designazione ufficiale di trasporto del carico secco.
⁽³⁾ Derivanti dalle normali attività di manutenzione a bordo.

**ALLEGATO 3
 FORMATO STANDARD PER LA RICEVUTA DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI**

Il rappresentante designato del gestore dell'impianto portuale di raccolta deve fornire il seguente modulo al comandante della nave che ha conferito i rifiuti in conformità dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/883.

Il presente modulo deve essere conservato a bordo della nave insieme al registro degli idrocarburi, al registro dei carichi, al registro dei

**ALLEGATO 3
 (articolo 7)
 FORMATO STANDARD PER LA RICEVUTA DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI**

Il rappresentante designato del gestore dell'impianto portuale di raccolta deve fornire il seguente modulo al comandante della nave che ha conferito i rifiuti in conformità dell'articolo 7 del presente decreto.

Il presente modulo deve essere conservato a bordo della nave insieme al registro degli idrocarburi, al registro dei carichi, al registro dei rifiuti o al Piano di gestione dei rifiuti, come prescritto dalla convenzione MARPOL.

DIRETTIVA (UE) 2019/883

del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce

rifiuti o al Piano di gestione dei rifiuti, come prescritto dalla convenzione MARPOL.

1. DATI DELL'IMPIANTO PORTUALE DI RACCOLTA E DEL PORTO

1.1. Luogo/nome del terminal:
1.2. Gestore/i dell'impianto portuale di raccolta:
1.3. Gestore/i dell'impianto di trattamento — se diverso dal precedente:
1.4. Data e ora di conferimento dei rifiuti da: a:

2. DATI DELLA NAVE

2.1. Nome della nave:	2.5. Proprietario o operatore:
2.2. Numero IMO:	2.6. Lettere o numero di identificazione: Numero MMSI (identificativo del servizio mobile marittimo):
2.3. Stazza lorda:	2.7. Stato di bandiera:
2.4. Tipo di nave: <input type="checkbox"/> Petroliera <input type="checkbox"/> Chimichiera <input type="checkbox"/> Portarinfuse <input type="checkbox"/> Container <input type="checkbox"/> Nave da carico di altro tipo <input type="checkbox"/> Nave passeggeri <input type="checkbox"/> Ro-ro <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	

DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE

1. DATI DELL'IMPIANTO PORTUALE DI RACCOLTA E DEL PORTO

1.1. Luogo/nome del terminal:
1.2. Gestore/i dell'impianto portuale di raccolta:
1.3. Gestore/i dell'impianto di trattamento — se diverso dal precedente:
1.4. Data e ora di conferimento dei rifiuti da: a:

2. DATI DELLA NAVE

2.1. Nome della nave:	2.5. Proprietario o operatore:
2.2. Numero IMO:	2.6. Lettere o numero di identificazione: Numero MMSI (identificativo del servizio mobile marittimo):
2.3. Stazza lorda:	2.7. Stato di bandiera:
2.4. Tipo di nave: <input type="checkbox"/> Petroliera <input type="checkbox"/> Chimichiera <input type="checkbox"/> Portarinfuse <input type="checkbox"/> Container <input type="checkbox"/> Nave da carico di altro tipo <input type="checkbox"/> Nave passeggeri <input type="checkbox"/> Ro-ro <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	

3. TIPO E QUANTITATIVO DI RIFIUTI RECEVUTI

MARPOL allegato I — Idrocarburi	Quantità (m ³)	MARPOL allegato V — Rifiuti solidi	Quantità (m ³)
Acque oleose di sentina		A. Plastica	
Residui oleosi (fanghi)		B. Rifiuti alimentari	
Acque oleose di lavaggio delle cisteme		C. Rifiuti domestici (ad esempio prodotti di carta, stracci, vetro, metallo, bottiglie, vasettame ecc.)	
Acque di zavorra sporche		D. Olio da cucina	
Fanghi e residui di lavaggio delle cisteme		E. Ceneri prodotte dagli inceneritori	
Altro (specificare)		F. Rifiuti operativi	
MARPOL allegato II — Sostanze liquide nocive (NLS)	Quantità (m ³)/Nome (*)	G. Carcasse di animali	
Sostanza di categoria X		H. Attrezzi da pesca	

Sostanza di categoria Y		I. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	
		J. Residui del carico (*) (dannosi per l'ambiente marino)	
		K. Residui del carico (*) (non dannosi per l'ambiente marino)	
Sostanza di categoria Z		MARPOL allegato VI — Relativo all'inquinamento atmosferico	Quantità (m ³)
AS — Altre sostanze		Sostanze che riducono lo strato di ozono e attrezzature che contengono tali sostanze	
MARPOL allegato IV — Acque reflue	Quantità (m ³)	Residui della depurazione dei gas di scarico	
		Altri rifiuti, non disciplinati dalla convenzione MARPOL	Quantità (m ³)
		Rifiuti pescati passivamente	

(*) Indicare la designazione ufficiale di trasporto della sostanza liquida nociva coinvolta.

(*) Indicare la designazione ufficiale di trasporto del carico secco

PROPOSTA DI MODIFICA

Legenda:

In rosso le modifiche apportate al testo vigente

In barrato le parole soppresse

DIRETTIVA (UE) 2019/883 del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce	DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE	PROPOSTA DI MODIFICA Legenda: In rosso le modifiche apportate al testo vigente In barrato le parole soppresse																																																																				
<p>3. TIPO E QUANTITATIVO DI RIFIUTI RECEVUTI</p> <table border="1"> <tr> <td>MARPOL allegato I — Idrocarburi</td> <td>Quantità (m³)</td> <td>MARPOL allegato V — Rifiuti solidi</td> <td>Quantità (m³)</td> </tr> <tr> <td>Acque oleose di sentina</td> <td></td> <td>A. Plastica</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Residui oleosi (fanghi)</td> <td></td> <td>B. Rifiuti alimentari</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acque oleose di lavaggio delle cisteme</td> <td></td> <td>C. Rifiuti domestici (ad esempio prodotti di carta, stracci, vetro, metallo, bottiglie, vasellame ecc.)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acque di zavorra sporche</td> <td></td> <td>D. Olio da cucina</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fanghi e residui di lavaggio delle cisteme</td> <td></td> <td>E. Cenere prodotta dagli inceneritori</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Altro (specificare)</td> <td></td> <td>F. Rifiuti operativi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MARPOL allegato II — Sostanze liquide nocive (NLS)</td> <td>Quantità (m³)/Nome (*)</td> <td>G. Carcasse di animali</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sostanza di categoria X</td> <td></td> <td>H. Attrezzi da pesca</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sostanza di categoria Y</td> <td></td> <td>I. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>J. Residui del carico (*) (dannosi per l'ambiente marino)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>K. Residui del carico (*) (non dannosi per l'ambiente marino)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>MARPOL allegato VI — Relativo all'inquinamento atmosferico</td> <td>Quantità (m³)</td> </tr> <tr> <td>Sostanza di categoria Z</td> <td></td> <td>Sostanze che riducono lo strato di ozono e attrezzature che contengono tali sostanze</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AS — Altre sostanze</td> <td></td> <td>Residui della depurazione dei gas di scarico</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MARPOL allegato IV — Acque reflue</td> <td>Quantità (m³)</td> <td>Altri rifiuti, non disciplinati dalla convenzione MARPOL</td> <td>Quantità (m³)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Rifiuti pescati passivamente</td> <td></td> </tr> </table> <p>(*) Indicare la designazione ufficiale di trasporto della sostanza liquida nociva coinvolta. (*) Indicare la designazione ufficiale di trasporto del carico secco</p>	MARPOL allegato I — Idrocarburi	Quantità (m³)	MARPOL allegato V — Rifiuti solidi	Quantità (m³)	Acque oleose di sentina		A. Plastica		Residui oleosi (fanghi)		B. Rifiuti alimentari		Acque oleose di lavaggio delle cisteme		C. Rifiuti domestici (ad esempio prodotti di carta, stracci, vetro, metallo, bottiglie, vasellame ecc.)		Acque di zavorra sporche		D. Olio da cucina		Fanghi e residui di lavaggio delle cisteme		E. Cenere prodotta dagli inceneritori		Altro (specificare)		F. Rifiuti operativi		MARPOL allegato II — Sostanze liquide nocive (NLS)	Quantità (m³)/Nome (*)	G. Carcasse di animali		Sostanza di categoria X		H. Attrezzi da pesca		Sostanza di categoria Y		I. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche				J. Residui del carico (*) (dannosi per l'ambiente marino)				K. Residui del carico (*) (non dannosi per l'ambiente marino)				MARPOL allegato VI — Relativo all'inquinamento atmosferico	Quantità (m³)	Sostanza di categoria Z		Sostanze che riducono lo strato di ozono e attrezzature che contengono tali sostanze		AS — Altre sostanze		Residui della depurazione dei gas di scarico		MARPOL allegato IV — Acque reflue	Quantità (m³)	Altri rifiuti, non disciplinati dalla convenzione MARPOL	Quantità (m³)			Rifiuti pescati passivamente			
MARPOL allegato I — Idrocarburi	Quantità (m³)	MARPOL allegato V — Rifiuti solidi	Quantità (m³)																																																																			
Acque oleose di sentina		A. Plastica																																																																				
Residui oleosi (fanghi)		B. Rifiuti alimentari																																																																				
Acque oleose di lavaggio delle cisteme		C. Rifiuti domestici (ad esempio prodotti di carta, stracci, vetro, metallo, bottiglie, vasellame ecc.)																																																																				
Acque di zavorra sporche		D. Olio da cucina																																																																				
Fanghi e residui di lavaggio delle cisteme		E. Cenere prodotta dagli inceneritori																																																																				
Altro (specificare)		F. Rifiuti operativi																																																																				
MARPOL allegato II — Sostanze liquide nocive (NLS)	Quantità (m³)/Nome (*)	G. Carcasse di animali																																																																				
Sostanza di categoria X		H. Attrezzi da pesca																																																																				
Sostanza di categoria Y		I. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche																																																																				
		J. Residui del carico (*) (dannosi per l'ambiente marino)																																																																				
		K. Residui del carico (*) (non dannosi per l'ambiente marino)																																																																				
		MARPOL allegato VI — Relativo all'inquinamento atmosferico	Quantità (m³)																																																																			
Sostanza di categoria Z		Sostanze che riducono lo strato di ozono e attrezzature che contengono tali sostanze																																																																				
AS — Altre sostanze		Residui della depurazione dei gas di scarico																																																																				
MARPOL allegato IV — Acque reflue	Quantità (m³)	Altri rifiuti, non disciplinati dalla convenzione MARPOL	Quantità (m³)																																																																			
		Rifiuti pescati passivamente																																																																				
ALLEGATO 4 CATEGORIE DI COSTI E DI ENTRATE NETTE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO E ALL'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA	ALLEGATO 4 (articolo 8) CATEGORIE DI COSTI E DI ENTRATE NETTE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO E ALL'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA																																																																					

DIRETTIVA (UE) 2019/883

del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce

Costi diretti	Costi indiretti	Entrate nette
<p>Costi operativi diretti derivanti dall'effettivo conferimento dei rifiuti delle navi, comprese le voci di conto elencate di seguito</p> <ul style="list-style-type: none"> — Fornitura di infrastrutture degli impianti portuali di raccolta, compresi container, cisterne, strumenti di lavorazione, chiatte, camion, raccolta dei rifiuti e impianti di trattamento. — Concessioni per l'affitto degli spazi, se del caso, o delle attrezzature necessarie al funzionamento degli impianti portuali di raccolta. — Effettivo funzionamento degli impianti portuali di raccolta: raccolta dei rifiuti delle navi, trasporto dei rifiuti dagli impianti portuali di raccolta per il trattamento finale, manutenzione e pulizia degli impianti portuali di raccolta, costi per il personale, comprese le ore di straordinario, fornitura di elettricità, analisi dei rifiuti e assicurazione. — Preparazione al riutilizzo, riciclaggio o smaltimento dei rifiuti delle navi, compresa la raccolta differenziata dei rifiuti. — Amministrazione: fatturazione, emissione delle ricevute di conferimento dei rifiuti alla nave, comunicazioni. 	<p>Costi amministrativi indiretti derivanti dalla gestione del sistema nel porto, comprese le voci di conto elencate di seguito</p> <ul style="list-style-type: none"> — Elaborazione e approvazione del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, compresa la sua attuazione ed eventuali audit. — Aggiornamento del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, compresi i costi del lavoro e i costi di consulenza, se del caso. — Organizzazione delle procedure di consultazione per la rivalutazione del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti. — Gestione dei sistemi di notifica e di recupero dei costi, compresa l'applicazione di tariffe ridotte per le navi verdi, la fornitura di sistemi informatici a livello dei porti, le analisi statistiche e i costi del lavoro associati. — Organizzazione delle procedure di appalto pubblico per la fornitura di impianti portuali di raccolta, così come il rilascio delle necessarie autorizzazioni per la fornitura di impianti portuali di raccolta nei porti. — Comunicazione di informazioni agli utenti del porto mediante la distribuzione di volantini, l'affissione di cartelli e manifesti nel porto o la pubblicazione delle informazioni sul sito web del porto, nonché trasmissione elettronica delle informazioni come previsto all'articolo 5. — Gestione dei sistemi di gestione dei rifiuti: regimi di responsabilità estesa del produttore, riciclaggio nonché richiesta ed esecuzione di fondi nazionali e regionali. — Altri costi amministrativi: costi di monitoraggio e comunicazione elettronica delle emissioni di cui all'articolo 9. 	<p>Proventi netti derivanti dai sistemi di gestione dei rifiuti e dai finanziamenti nazionali e regionali disponibili, comprese le entrate di cui sotto</p> <ul style="list-style-type: none"> — Benefici finanziari netti ottenuti dai produttori. — Altre entrate nette derivanti dalla gestione dei rifiuti, quali i sistemi di riciclaggio. — Finanziamenti nell'ambito del fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). — Altri finanziamenti o sussidi disponibili per i porti per la gestione dei rifiuti e la pesca.

**ALLEGATO 5
CERTIFICATO DI ESENZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 9 IN RELAZIONE ALLE PRESCRIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 6, 7, PARAGRAFO 1, E 8 DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 NEL/I PORTO/I [INSERIRE PORTO] DI [INSERIRE STATO MEMBRO]**

DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE

Costi diretti	Costi indiretti	Entrate nette
<p>Costi operativi diretti derivanti dall'effettivo conferimento dei rifiuti delle navi, comprese le voci di conto elencate di seguito</p> <ul style="list-style-type: none"> — Fornitura di infrastrutture degli impianti portuali di raccolta, compresi container, cisterne, strumenti di lavorazione, chiatte, camion, raccolta dei rifiuti e impianti di trattamento. — Concessioni per l'affitto degli spazi, se del caso, o delle attrezzature necessarie al funzionamento degli impianti portuali di raccolta. — Effettivo funzionamento degli impianti portuali di raccolta: raccolta dei rifiuti delle navi, trasporto dei rifiuti dagli impianti portuali di raccolta per il trattamento finale, manutenzione e pulizia degli impianti portuali di raccolta, costi per il personale, comprese le ore di straordinario, fornitura di elettricità, analisi dei rifiuti e assicurazione. — Preparazione al riutilizzo, riciclaggio o smaltimento dei rifiuti delle navi, compresa la raccolta differenziata dei rifiuti. — Amministrazione: fatturazione, emissione delle ricevute di conferimento dei rifiuti alla nave, comunicazioni. 	<p>Costi amministrativi indiretti derivanti dalla gestione del sistema nel porto, comprese le voci di conto elencate di seguito</p> <ul style="list-style-type: none"> — Elaborazione e approvazione del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, compresa la sua attuazione ed eventuali audit. — Aggiornamento del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, compresi i costi del lavoro e i costi di consulenza, se del caso. — Organizzazione delle procedure di consultazione per la rivalutazione del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti. — Gestione dei sistemi di notifica e di recupero dei costi, compresa l'applicazione di tariffe ridotte per le navi verdi, la fornitura di sistemi informatici a livello dei porti, le analisi statistiche e i costi del lavoro associati. — Organizzazione delle procedure di appalto pubblico per la fornitura di impianti portuali di raccolta, così come il rilascio delle necessarie autorizzazioni per la fornitura di impianti portuali di raccolta nei porti. — Comunicazione di informazioni agli utenti del porto mediante la distribuzione di volantini, l'affissione di cartelli e manifesti nel porto o la pubblicazione delle informazioni sul sito web del porto, nonché trasmissione elettronica delle informazioni come previsto all'articolo 5. — Gestione dei sistemi di gestione dei rifiuti: regimi di responsabilità estesa del produttore, riciclaggio nonché richiesta ed esecuzione di fondi nazionali e regionali. — Altri costi amministrativi: costi di monitoraggio e comunicazione elettronica delle emissioni di cui all'articolo 9. 	<p>Proventi netti derivanti dai sistemi di gestione dei rifiuti e dai finanziamenti nazionali e regionali disponibili, comprese le entrate di cui sotto</p> <ul style="list-style-type: none"> — Benefici finanziari netti ottenuti dai produttori. — Altre entrate nette derivanti dalla gestione dei rifiuti, quali i sistemi di riciclaggio. — Finanziamenti nell'ambito del fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). — Altri finanziamenti o sussidi disponibili per i porti per la gestione dei rifiuti e la pesca.

**ALLEGATO 5
(articolo 9)
CERTIFICATO DI ESENZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 9 IN RELAZIONE ALLE PRESCRIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 6, 7, comma 1, E 8, NEL/I PORTO/I [INSERIRE PORTO] DI [INSERIRE STATO MEMBRO]**

PROPOSTA DI MODIFICA

Legenda:

In rosso le modifiche apportate al testo vigente

In barrato le parole soppresse

Costi diretti	Costi indiretti	Entrate nette

--	--	--

<p><u>DIRETTIVA (UE) 2019/883</u></p> <p>del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ue e abroga la direttiva 2000/59/ce</p>	<p>DECRETO LEGISLATIVO 197/2021 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA 2000/59/CE</p>	<p>PROPOSTA DI MODIFICA</p> <p>Legenda:</p> <p>In rosso le modifiche apportate al testo vigente</p> <p>In barrato le parole soppresse</p>
	<p>h) le procedure per la segnalazione delle inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta</p>	